

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 febbraio 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2013, n. 16.

**Disposizioni per la celebrazione del 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.** (14R00036) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 19.

**Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2014/2016.** (14R00047)..... Pag. 2

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 14/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7). Abrogazione del regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 2/R.».** (14R00020)..... Pag. 3

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 30.

**Disposizioni di carattere finanziario.** (14R00057)..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 31.

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione Liguria (II variazione).** (14R00058) ..... Pag. 7

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2013, n. 0247/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321.** (14R00038) . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2013, n. 0248/Pres.

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006).** (14R00039)..... Pag. 9

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28.

**Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016.** (14R00011) ... Pag. 11



**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 75/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005. (14R00025).....** Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 76/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione. (14R00030)...** Pag. 36

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 77.

**Legge finanziaria per l'anno 2014. (14R00031) Pag. 42**

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2013, n. 44.

**Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità. (14R00027).....** Pag. 56

**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 25.

**Norme urgenti per l'ulteriore riduzione dei costi della politica. (14R00050).....** Pag. 58



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2013, n. 16.

**Disposizioni per la celebrazione del 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 49 del 3 dicembre 2013)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione celebra il 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia patrocinando, promuovendo, organizzando e finanziando, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposite iniziative per gli anni dal 2013 al 2018, finalizzate a:

a) rinnovare, approfondire e tramandare la memoria degli eventi e dei protagonisti della Resistenza e dell'Autonomia valdostana;

b) valorizzare il patrimonio storico, politico, sociale e culturale della Resistenza e dell'Antifascismo in Valle d'Aosta;

c) approfondire la riflessione sulle origini e sui fondamenti dell'ordinamento valdostano, sullo sviluppo dell'ordinamento autonomistico dal dopoguerra ad oggi, anche nell'ambito delle prospettive attuali del regionalismo e del federalismo in Italia e in Europa.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, le iniziative intraprese, sostenute o patrocinate dal Consiglio e dalla Giunta regionali sono finalizzate prioritariamente alle tematiche di cui alla presente legge. Analoga priorità è data per le iniziative intraprese, sostenute o patrocinate dagli enti strumentali della Regione.

#### Art. 2.

*Comitato per le celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta*

1. Il Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo), assume, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018, la deno-

minazione e le funzioni di "Comitato per le celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta", integrato a tal fine dai presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia di istituzioni e autonomia e di educazione e cultura.

2. Il Comitato raccoglie, esamina ed elabora le proposte di iniziative e sottopone quelle ritenute rispondenti alle finalità della presente legge all'approvazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione degli atti amministrativi di concessione del patrocinio morale o di specifico contributo per la realizzazione delle medesime.

3. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persone da loro delegate.

4. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni, i sindaci dei Comuni interessati, gli esperti, nonché i promotori e i responsabili delle iniziative proposte.

5. Il Comitato si avvale di una segreteria esecutiva e di supporto presso l'ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

#### Art. 3.

##### *Rinvio*

1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione della presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con propria deliberazione, da adottare previo parere del Comitato di cui all'art. 2.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finanziarie*


1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un nuovo capitolo denominato "Fondo per la celebrazione del 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia", la cui dotazione è determinata in euro 10.000 per l'anno 2013 e in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2014 fino al 2018.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa sia del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 sia di quello per il triennio 2014/2016 nell'unità previsionale di base 1.3.1.12 (Congressi, convegni, manifestazioni).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2013, con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013/2015, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 1.3.1.12 (Congressi, convegni, manifestazioni) per euro 10.000;

b) per gli anni 2014, 2015 e 2016, con riferimento sia al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015 sia a quello per il triennio 2014/2016, nell'UPB 1.3.1.10 (Ser-



vizi e spese generali) per annui euro 20.000 e nell'UPB 1.7.1.10 (Organizzazione e partecipazione a mostre o manifestazioni) per annui euro 30.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 18 novembre 2013.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

14R00036

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 19.

**Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2014/2016.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 53 del 24 dicembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Bilancio di previsione per il triennio 2014/2016*

1. È approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016, allegato alla presente legge, nell'importo complessivo di euro 1.438.000.000 per l'anno 2014, euro 1.398.000.000 per l'anno 2015 ed euro 1.402.000.000 per l'anno 2016.

Art. 2.

*Quadro generale riassuntivo*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016, allegato alla presente legge, che indica il riepilogo delle entrate, ripartite per titoli, e il riepilogo delle spese, ripartite per funzioni-obiettivo.

Art. 3.

*Ammontare presunto dei residui attivi e passivi*

1. L'ammontare presunto dei residui, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2013, è determinato in euro 680.000.000 per i residui attivi ed in euro 830.000.000 per i residui passivi.

Art. 4.

*Previsioni di cassa*

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento per l'anno 2014 è fissato in euro 1.518.000.000.

Art. 5.

*Istituzione di nuove unità previsionali di base*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016 per l'istituzione di nuove codifiche regionali sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.

Art. 6.

*Allegati al bilancio di previsione*

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016:

a) Allegato n. 1/A: Stanziamenti di competenza delle spese correnti e relativi finanziamenti;

b) Allegato n. 1/B: Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti;

c) Allegato n. 2: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali (parte corrente);

d) Allegato n. 3: Elenco delle garanzie fideiussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione;

e) Allegato n. 4: Quadro dimostrativo dell'equilibrio economico del bilancio.



## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 dicembre 2013.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

14R00047

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 14/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7). Abrogazione del regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 2/R.».**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2013*)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

Visto il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-6904 del 18 dicembre 2013;

EMANA

il seguente regolamento:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Accesso ai documenti amministrativi*

1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consi-

ste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione o estrazione di copia di documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241/1990.

2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

3. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

4. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

5. L'amministrazione regionale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

6. Il diritto di accesso all'informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

7. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale in forma integrale dei documenti della Regione Piemonte, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.

8. Il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative e per conto della Regione.

9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali è esercitato secondo i principi dell'articolo 19 dello Statuto e delle relative norme attuative.

10. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano per l'acquisizione di documenti, informazioni e dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

## Art. 2.

*Rapporti tra pubbliche amministrazioni*

1. All'acquisizione diretta dei documenti e dei dati tra Amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni non si applicano le norme del presente regolamento.

2. L'Amministrazione regionale predispone gli adempimenti amministrativi idonei a garantire alle altre pubbliche amministrazioni l'acquisizione diretta dei documenti previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dei dati di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

3. I trattamenti dei dati riservati sono effettuati con modalità tali da garantire il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità per le funzioni



istituzionali di cui agli articoli 3 e 11, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. L'acquisizione di documenti diversi da quelli di cui al comma 2, si esercita in base al principio di leale cooperazione istituzionale, secondo quanto stabilito dai capi II e III.

## Capo II

### MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

#### Art. 3.

##### *Istanza di accesso*

1. L'istanza di accesso, presentata con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal decreto legislativo n. 82/2005 è rivolta all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti o alle sedi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione, che la trasmettono entro i tre giorni lavorativi all'Ufficio regionale competente che provvede ai conseguenti adempimenti.

2. L'interessato ha l'obbligo di:

*a*) indicare gli estremi del documento oggetto dell'istanza o gli elementi che ne consentano l'individuazione;

*b*) specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto dell'istanza;

*c*) far constatare la propria identità e l'eventuale sussistenza dei propri poteri rappresentativi.

3. Chi riceve l'istanza accerta l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi fornendo, ove necessaria, assistenza per l'individuazione dell'ufficio competente. Il responsabile del procedimento, alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita, verifica l'esistenza dell'interesse connesso all'oggetto dell'istanza.

#### Art. 4.

##### *Presentazione dell'istanza ad Amministrazione od ufficio incompetente*

1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, l'ufficio che riceve la richiesta la trasmette all'amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato.

2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente all'ufficio regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza entro tre giorni lavorativi all'ufficio regionale interessato.

#### Art. 5.

##### *Termini del procedimento di accesso*

1. Il procedimento si conclude con atto scritto nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale. Trascorsi inutilmente 30 giorni la richiesta si intende respinta.

2. L'atto di cui al comma 1 è comunicato al richiedente e, qualora l'istanza sia accolta, deve indicare l'ufficio presso cui rivolgersi, specificando l'orario di apertura del medesimo, il momento da cui sono disponibili i documenti richiesti, il costo e le modalità di effettuazione del rimborso per le copie, l'eventuale limitazione, il differimento od esclusione all'accesso e un termine congruo per esercitare l'accesso.

3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione regionale entro 10 giorni dalla ricezione è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente.

4. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

#### Art. 6.

##### *Attuazione del diritto di accesso*

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso, l'Amministrazione regionale mette a disposizione del richiedente la documentazione garantendo la presenza, ove necessario, di personale addetto.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti connessi, richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui al capo III.

3. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

4. Le copie sono effettuate a cura dell'Amministrazione regionale.

#### Art. 7.

##### *Archiviazione dei dati relativi all'accesso*

1. Presso ogni direzione o struttura speciale è istituito un archivio che raccoglie la documentazione relativa ai procedimenti d'accesso definiti dalle strutture di appartenenza.

## Capo III

### LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

#### Art. 8.

##### *Esclusione dal diritto di accesso*

1. Il diritto di accesso è escluso:

*a*) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;



b) nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione regionale o delle sue strutture.

3. L'accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

#### Art. 9.

##### *Tutela della riservatezza*

1. L'amministrazione regionale consente l'accesso ai documenti amministrativi da essa formati o detenuti, fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi interessati dal decreto legislativo n. 196/2003.

2. A tutela della riservatezza di soggetti terzi, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati riservati è consentito, nei limiti indicati dagli articoli 59 e 60 del decreto legislativo n. 196/2003, ed in conformità alle disposizioni del regolamento regionale previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003.

3. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili ed il relativo trattamento sono consentiti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 196/2003.

#### Art. 10.

##### *Notifica ai controinteressati*

1. La struttura alla quale è indirizzata l'istanza di accesso è tenuta a darne comunicazione agli eventuali controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che, per effetto dell'accoglimento, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. I soggetti controinteressati sono individuati tenendo conto anche degli atti connessi al documento richiesto di cui all'articolo 6, comma 2.

2. La comunicazione è effettuata mediante mezzi idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare, alla struttura competente, una motivata opposizione all'istanza di accesso con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e del decreto legislativo n. 82/2005.

4. Decorso tale termine, l'amministrazione regionale provvede sull'istanza, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

5. Dell'eventuale mancato accoglimento dell'opposizione è data comunicazione al soggetto istante.

#### Art. 11.

##### *Diniego e limitazione del diritto di accesso*

1. Il diniego all'accesso è stabilito dal responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale trasmessa al richiedente, anche nel caso in cui la richiesta sia rivolta ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Nel caso in cui l'accesso sia consentito solo su una parte dei contenuti dei documenti, possono essere rilasciate copie parziali dello stesso con l'indicazione delle parti omesse; le limitazioni all'accesso sono stabilite dal responsabile del procedimento con atto scritto e motivato trasmesso al richiedente.

3. Qualora la richiesta di accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, la copia parziale dello stesso viene rilasciata con l'indicazione delle parti omesse.

#### Art. 12.

##### *Differimento del diritto di accesso*

1. Il differimento dell'accesso è disposto per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. Il responsabile del procedimento stabilisce il differimento, indicandone la durata, con atto scritto e motivato, trasmesso al richiedente.

3. Sino alla conclusione del procedimento l'accesso agli atti preparatori è differito nei procedimenti relativi:

a) all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali, ad esclusione dei verbali delle Commissioni giudicatrici relativamente all'ammissione alla prove concorsuali;

b) all'affidamento degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

#### Capo IV

##### MODALITÀ DI RIMBORSO

#### Art. 13.

##### *Determinazione del rimborso*

1. La Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, determinano ed aggiornano periodicamente l'entità dei rimborsi per il rilascio e la spedizione di copie, stabilendo altresì le modalità di effettuazione del rimborso ed il numero massimo di copie il cui rilascio è gratuito.

2. Il rimborso deve essere effettuato prima dell'esecuzione delle copie.

#### Art. 14.

##### *Autenticazione ed imposta di bollo*

1. È rilasciata copia autenticata dell'atto o del documento su espressa richiesta dell'interessato ai sensi di legge.



2. Il rilascio della copia di cui al comma 1, avviene con le modalità previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 82/2005.

3. Ai fini del rilascio di copia, il richiedente provvede al pagamento virtuale dell'imposta di bollo ovvero allega all'istanza le marche da bollo necessarie, calcolate secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

Art. 15.

*Abrogazioni*

1. Il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 2/R è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 dicembre 2013

COTA

14R00020

**REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 30.

**Disposizioni di carattere finanziario.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 - Parte I del 30 ottobre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Disposizioni di carattere finanziario*

1. Fino alla conclusione del programma PAR-FAS 2007-2013 la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare

il pagamento degli interventi finanziati con i fondi di cui al citato programma a favore dei beneficiari ivi individuati, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui.

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008)).*

1. Al comma 2 dell'art. 20 della l.r. 9/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «le forme di garanzia e la remunerazione relativa» sono sostituite dalle seguenti: «e le forme di garanzia relative».

Art. 3.

*Istituzione del fondo di accantonamento di risorse regionali attuativo delle prescrizioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.*

1. È istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio 2013, U.P.B. 9.208, il fondo di accantonamento di risorse regionali attuativo delle prescrizioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 nell'importo di euro 54.831.000,00.

Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 ottobre 2013

BURLANDO

(Omissis).

14R00057



LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 31.

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione Liguria (II variazione).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I n. 16 del 30 ottobre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013 sono apportate variazioni per euro 91.786.742,95 in termini di competenza e per euro 116.950.012,54 in termini di cassa.

Art. 2.

*Stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013 sono apportate variazioni per euro 91.786.742,95 in termini di competenza e per euro 116.950.012,54 in termini di cassa.

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013)*

1. L'art. 6 della legge regionale 52/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2007, 2008 e 2009 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo). — 1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2013 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) e dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2013)) nell'importo di euro 34.190.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2007 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte III;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 39/2011 nell'importo di euro 29.430.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 39/2011 nell'importo di euro 36.280.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 6,50 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2013/2015 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

5. Per gli anni successivi al 2013 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)*

1. L'art. 5 della legge regionale 22/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Dimostrazione ed utilizzo del saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2012). — 1. Il saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2012, determinato nell'importo di euro 598.801.360,55, è la risultante delle seguenti componenti:

a) componenti positive:

con vincolo di destinazione statale euro 155.787.826,87;



con vincolo di destinazione a programmi comunitari euro 657.248,66;

ulteriore componente positiva euro 442.356.285,02;

b) componente negativa derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati a pareggio degli esercizi 2007, 2008 e 2009 (a dedurre):

componente negativa euro 99.912.944,95;

saldo provvisorio contabile euro 498.888.415,60.

2. Il saldo finanziario provvisorio di euro 598.801.360,55 sostituisce il saldo finanziario presunto ed è destinato come segue:

a) per euro 12.944,95 a riduzione componente negativa derivante dalla mancata contrazione del mutuo autorizzato a pareggio degli esercizi 2007, 2008 e 2009 già prevista nell'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), della legge regionale 52/2012;

b) per euro 156.445.075,53 ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni per la reinscrizione delle somme relative ad economie della gestione 2012 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione;

c) per euro 442.343.340,07, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Unità previsionali di base:

U.P.B. 1.104	2.447.063,60
U.P.B. 2.104	6.148,21
U.P.B. 2.205	6.512.878,55
U.P.B. 2.212	198.977,21
U.P.B. 2.213	3.298.756,00
U.P.B. 7.207	491.154,33
U.P.B. 8.107	195.032,30
U.P.B. 9.103	54.426.568,90
U.P.B. 9.106	2.810.000,00
U.P.B. 9.109	50.000,00
U.P.B. 9.201	299.835,76
U.P.B. 9.206	30.000,00
U.P.B. 9.208	147.910.804,49
U.P.B. 10.101	12.080.000,00
U.P.B. 18.105	68.495,04
U.P.B. 18.108	19.392.239,36
U.P.B. 18.110	5.125.386,32
U.P.B. 18.208	187.000.000,00

Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 ottobre 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

14R00058

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 dicembre 2013, n. 0247/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1  
del 2 gennaio 2014*)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 0321/Pres. (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia);

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 2 febbraio 2007, n. 021/Pres. (Modifiche al regolamento recante la classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili nella regione Friuli-Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0321/Pres./2003);

Richiamato, in particolare, l'articolo 5 del proprio decreto 0321/Pres./2003, ai sensi del quale le istanze di inserimento di una nuova varietà di vite nella suddetta classificazione sono presentate alla Regione dalle organizzazioni professionali agricole nonché da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo, corredate della documentazione attestante le avvenute prove attitudinali;

Considerato che in data 13 novembre 2013 la Federazione regionale Coldiretti Friuli-Venezia Giulia ha presentato un'istanza di inserimento della varietà «Cordenossa N.» tra le viti per uve da vino idonee alla coltivazione nei comuni di Castelnovo del Friuli (Pordenone),



Pinzano al Tagliamento (Pordenone), Forgaria nel Friuli (Udine), corredata della documentazione prevista dall'articolo 5 del proprio decreto 0321/Pres./2003;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla sostituzione della tabella 8 allegata al regolamento emanato con proprio decreto 0321/Pres./2003, come modificata con regolamento emanato con proprio decreto 021/Pres./2007, prevedendo l'inserimento anche della varietà «Cordenosa N.» tra le viti per uve da vino idonee alla coltivazione nei comuni di Castelnovo del Friuli (Pordenone), Pinzano al Tagliamento (Pordenone), Forgaria nel Friuli (Udine), come richiesto dalla Federazione regionale Coldiretti Friuli-Venezia Giulia;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n. 2336 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321.**

Art. 1.

*Sostituzione della tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Regione n. 321/2003*

1. La tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia) è sostituita dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.  
(*Omissis*).

**14R00038**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 dicembre 2013, n. 0248/Pres.

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2014)*


IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola, nonché l'allegato III, il quale stabilisce che le misure da inserire nei programmi d'azione comprendono norme concernenti, tra l'altro, i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alle regioni all'articolo 112 la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» ed in particolare l'articolo 26, commi 1 e 2, il quale prevede le decorrenze dei divieti di spandimento sui terreni, il periodo minimo di divieto di novanta o centoventi giorni e la possibilità per le Regioni, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, di individuare decorrenze diverse del divieto e di prevedere la sospensione del divieto;

Visto l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e



il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Visto il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006 emanato con proprio decreto 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.;

Visto, in particolare, l'articolo 23, commi 1 e 2 del sopra citato regolamento che prevede il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dal 1° novembre al 29 gennaio, dei letami, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente, nonché dal 1° novembre al 28 febbraio, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

Richiamato il comma 4 del citato articolo 23 secondo il quale nelle zone vulnerabili da nitrati la Giunta può prevedere, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche, decorrenze di divieto di spandimento diverse da quelle indicate nel medesimo regolamento, fermi restando i novanta o centoventi giorni complessivi, e può, altresì, disporre, su richiesta motivata e in via eccezionale, la sospensione di tale divieto, in conformità all'articolo 26, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006;

Dato atto che il sopra richiamato comma 4 dell'articolo 23 fa salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio;

Preso atto che gli andamenti climatici e le stagioni negli anni di vigenza del Programma d'azione della Regione sono stati caratterizzati rispettivamente da stagioni primaverili particolarmente piovose che hanno ritardato le operazioni di semina e conseguentemente posticipato

il periodo di raccolta autunnale, nonché da situazioni climatiche autunnali altrettanto piovose che hanno ritardato le operazioni di raccolta, in particolare nell'anno 2013;

Considerato che il differimento della stagione di raccolta, anche fino a fine ottobre o ai primi di novembre non consente di effettuare gli spandimenti di effluenti zootecnici prima dell'aratura invernale entro la data del 1° novembre, termine da cui decorre il divieto di spandimento invernale;

Dato atto che le tipologie di allevamento regionale, in particolar modo quelle bovine e suine, prevedono una gestione degli effluenti di allevamento sotto forma di liquami piuttosto che di letami;

Dato atto, altresì, che la Regione non si è avvalsa, nell'ambito delle possibilità previste dalla direttiva 91/676/CEE, della deroga che consente, nelle zone vulnerabili da nitrati, di apportare fino a 250 chilogrammi di azoto da effluenti di allevamento ad ettaro, ma di mantenere il limite più restrittivo dei 170 chilogrammi di azoto ad ettaro;


Considerato, quindi, di dare la possibilità agli allevatori di spandere i liquami prima dell'aratura invernale e quindi prima della semina, da parte delle aziende zootecniche, di erbai invernali e, da parte di tutte le aziende agricole, di cereali autunno-vernini, che in Regione ammontano mediamente a circa 20.000 ettari all'anno, nel rispetto dei divieti di cui agli articoli 18 e 19 del proprio decreto 03/Pres./2013, del periodo minimo di divieto di spandimento di 90 o 120 giorni e delle deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale;

Considerato che lo spandimento dei liquami prima dell'aratura invernale viene effettuato in Regione comunque nel rispetto del limite dei 170 chilogrammi di azoto ad ettaro garantendo in tal modo gli obiettivi di tutela ambientale previsti dalla direttiva 91/676/CEE;

Ritenuto di limitare il divieto di spandimento dal 1° novembre al 29 gennaio ai liquami e alle acque reflue nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), ed in particolare nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

Ritenuto, pertanto, di modificare il proprio decreto 03/Pres./2013, sostituendo all'articolo 23, comma 4, le parole: «È comunque fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio.» dalle seguenti: «È comunque fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente.»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di emanarlo;



Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n. 2337 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006)», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006).**

Art. 1.

*Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 3/2013*

1. Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006) le parole: «È comunque fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio.» sono sostituite dalle seguenti: «È comunque fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto; Il Presidente: SERRACCHIANI

14R00039

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28.

**Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 383 del 20 dicembre 2013)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale*

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a) Cap. U03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2015: € 2.000.000,00;

b) Cap. U03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014: € 190.000,00

Esercizio 2015: € 5.000.000,00;

c) Cap. U03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014: € 1.670.000,00

Esercizio 2015: € 1.330.000,00.



2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul Capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.

Art. 2.

*Sistema informativo agricolo regionale*

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 183.053,07, a valere sul Capitolo U03925 nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

Art. 3.

*Cartografia regionale*

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. U03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014: € 130.000,00;

b) Cap. U03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014: € 50.000,00;

c) Cap. U03861 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto o realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014: € 200.000,00.

Art. 4.

*Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2014, un contributo di Euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul

Capitolo U02705 nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 5.

*Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico*

1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

2. La concessione dei contributi è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'annualità 2014 la somma di Euro 500.000,00 stanziata sul Capitolo U10580, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.

Art. 6.

*Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico*

1. Per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) è disposta per l'esercizio finanziario 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00, a valere sul Capitolo U10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

Art. 7.

*Interventi nel settore delle bonifiche*

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni



amministrative) è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. U16352 “Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2014: € 800.000,00.

#### Art. 8.

##### *Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015)*

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive del proprio territorio, partecipa all'Esposizione universale che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 (Expo 2015), con il tema «Nutrire il pianeta, energia per la vita». Essa favorisce altresì la partecipazione coordinata e unitaria delle diverse realtà geografiche, settoriali e di sistema presenti nel territorio secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla partecipazione al Padiglione Italia - Expo 2015.

3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalla partecipazione di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2014 a valere sul capitolo U23712, nell'ambito dell'UPB 1.3.2.2.7310 —Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015).

4. La Regione si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale in stretto coordinamento con quelle di Expo 2015, anche con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

#### Art. 9.

##### *Strumenti di garanzia*

1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale anche attraverso l'attivazione di strumenti di garanzia, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more dell'attuazione dell'articolo 106 del medesimo testo unico. Tali risorse possono essere destinate alla concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio del credito, nell'osservanza della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. La Regione concede le risorse, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza a operatori finanziari, anche in forma aggregata, che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 10.000.000,00, a valere sul Capitolo U21226 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese.

#### Art. 10.

##### *Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013*

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2014 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali.

#### Art. 11.

##### *Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa:

a) Cap. U25558 “Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2014: € 65.000,00

Esercizio 2015: € 7.465.000,00;

b) Cap. U25564 “Contributi alle unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2015: € 2.152.000,00;



c) Cap. U25664 “Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2015: € 2.600.000,00.

#### Art. 12.

##### *Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico*

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul Capitolo U25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U25780 e di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

#### Art. 13.

##### *Mercati e centri agro-alimentari*

1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

#### Art. 14.

##### *Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa*

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;

c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

#### Art. 15.

##### *Fondo per la conservazione della natura*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale, è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 25.000,00, nell'ambito del Capitolo U38070 afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

#### Art. 16.

##### *Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello*

1. La Regione Emilia-Romagna concorre, ai sensi dell'articolo 29 dell'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ratificata con legge regionale 26 luglio 2013, n. 13 (Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello), al finanziamento delle attività dell'Ente di gestione del Parco.

2. A tal fine è disposta un'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2014 pari a Euro 127.000,00, a valere sul Capitolo U38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

#### Art. 17.

##### *Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale*

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse



categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo U39187 afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2014, di Euro 600.000,00.

#### Art. 18.

##### *Interventi di sistemazione idraulica e ambientale*

1. Per la realizzazione degli interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale, a norma della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 (Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00, a valere sul Capitolo U39220 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2014, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo U39050 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

#### Art. 19.

##### *Interventi ed opere di difesa della costa*

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 2.700.000,00, a valere sul Capitolo U39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

#### Art. 20.

##### *Rete viaria di interesse regionale*

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale, previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, sono disposte per l'esercizio 2014 autorizzazioni di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U45177 e pari a Euro 5.800.000,00, a valere sul Capitolo U45184.

#### Art. 21.

*Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR).*

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2014, per l'attuazione delle rispettive finalità, in complessivi Euro 47.900.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa:

a) Cap. U51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000

€ 20.400.000,00;

b) Cap. U51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000

€ 25.200.000,00;

c) Cap. U52302 "Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.3.19030

€ 2.300.000,00.

#### Art. 22.

##### *Integrazione regionale per il finanziamento del SSR*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2014, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di Euro 148.800.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia del pareggio di bilancio 2013 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli U51640 e U51638 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.



2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con propri atti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. È altresì autorizzata ad apporare con propri atti, per l'esercizio 2014, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020.

Art. 23.

*Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese*

1. La Regione Emilia-Romagna e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, al fine di sviluppare la rete regionale dell'alta tecnologia con riferimento alla piattaforma tecnologica Scienze della vita, sostengono congiuntamente il programma di ricerca biomedica con ricaduta in ambito industriale nei laboratori del Tecnopolo bolognese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2014, all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli un contributo di Euro 1.200.000,00, a valere sul Capitolo U51650 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2. 18050 - Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese.

Art. 24.

*Fondo regionale per la non autosufficienza*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 70.000.000,00, a valere sul Capitolo U57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri previsti dall'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 25.

*Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina*

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa

pari ad Euro 172.800,00, a valere sul Capitolo U64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 26.

*Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari.*

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 per l'esercizio 2014 è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U73142 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

Art. 27.

*Contributo alla «Fondazione Arturo Toscanini»*

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 3.850.000,00, a valere sul Capitolo U70602 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 28.

*Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale*

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di «Bologna città europea della cultura per l'anno 2000», per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.



## Art. 29.

*Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)*

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo U86500, «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento», elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2014, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera *d*), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera *b*), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

## Art. 30.

*Attuazione degli interventi finanziati dal DUP - Risorse statali*

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel DUP, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2010)).

2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo U86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera *d*), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale, a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera *b*), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

## Art. 31.

*Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali*

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2014 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:



Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1 )	2698	1.2.3.3.4420	1.252,61
2 )	2701	1.2.3.3.4420	212.500,00
3 )	2708	1.2.3.3.4420	339,07
4 )	2775	1.2.3.3.4420	1.195.536,68
5 )	2800	1.2.3.3.4422	6.628,00
6 )	2802	1.2.3.3.4422	231.000,00
7 )	3453	1.2.2.3.3100	91.000,00
8 )	3455	1.2.2.3.3100	2.650.208,98
9 )	3905	1.2.1.3.1500	300.000,00
10 )	3925	1.2.1.3.1520	43.679,66
11 )	3937	1.2.1.3.1510	752.972,84
12 )	3939	1.2.1.3.1510	290.000,00
13 )	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
14 )	4348	1.2.1.3.1600	2.500.000,00
15 )	16332	1.3.1.3.6300	1.184.713,41
16 )	16400	1.3.1.3.6300	859.844,62
17 )	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
18 )	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
19 )	22258	1.3.2.3.8270	6.568.520,67
20 )	23028	1.3.2.3.8300	39.537.321,91
21 )	23752	1.3.2.3.8368	5.438.159,00
22 )	23754	1.3.2.3.8368	3.300.000,00
23 )	25525	1.3.3.3.10010	1.298.073,49
24 )	25528	1.3.3.3.10010	696.442,13
25 )	25798	1.3.3.3.10010	780.000,00
26 )	30634	1.4.1.3.12630	8.914.961,49
27 )	30636	1.4.1.3.12630	600.000,00
28 )	30638	1.4.1.3.12630	200.000,00
29 )	30640	1.4.1.3.12630	1.955.375,00
30 )	30885	1.4.1.3.12620	208.084,66
31 )	31110	1.4.1.3.12650	16.968.992,56
32 )	31116	1.4.1.3.12650	402.150,96
33 )	32020	1.4.1.3.12670	300.000,00
34 )	32045	1.4.1.3.12800	969.177,31
35 )	32097	1.4.1.3.12735	6.216.334,55
36 )	35305	1.4.2.3.14000	185.211,66



37 )	35310	1.4.2.3.14000	440.000,00
38 )	36186	1.4.2.3.14062	841,00
39 )	36188	1.4.2.3.14062	112.232,05
40 )	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
41 )	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
42 )	37332	1.4.2.3.14220	1.695.844,16
43 )	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
44 )	37374	1.4.2.3.14220	5.909.835,33
45 )	37378	1.4.2.3.14223	282.525,00
46 )	37385	1.4.2.3.14223	953.479,30
47 )	37404	1.4.2.3.14223	299.250,00
48 )	37408	1.4.2.3.14223	5.636.386,31
49 )	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
50 )	37431	1.4.2.3.14223	800.000,00
51 )	37436	1.4.2.3.14223	4.125.077,10
52 )	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
53 )	38030	1.4.2.3.14300	231.156,32
54 )	38090	1.4.2.3.14305	1.112.297,06
55 )	39050	1.4.2.3.14500	768.648,75
56 )	39220	1.4.2.3.14500	2.639.490,74
57 )	39360	1.4.2.3.14555	871.832,03
58 )	41250	1.4.3.3.15800	1.332.011,41
59 )	41360	1.4.3.3.15800	1.943.199,25
60 )	41570	1.4.3.3.15800	272.000,00
61 )	41900	1.4.3.3.15820	51.402,56
62 )	41997	1.4.3.3.15820	946.921,96
63 )	43027	1.4.3.3.16000	632.715,97
64 )	43221	1.4.3.3.16010	299.637,79
65 )	43270	1.4.3.3.16010	12.280.846,80
66 )	43282	1.4.3.3.16010	1.213.193,21
67 )	45175	1.4.3.3.16200	2.199.888,47
68 )	45177	1.4.3.3.16200	2.013.727,00
69 )	45186	1.4.3.3.16200	6.992.722,79
70 )	45194	1.4.3.3.16200	6.428,04
71 )	46125	1.4.3.3.16600	250.150,38
72 )	47114	1.4.4.3.17400	3.259.034,28
73 )	47315	1.4.4.3.17400	2.000.000,00
74 )	48050	1.4.4.3.17450	622.047,50
75 )	57198	1.5.2.3.21000	175.000,00
76 )	57200	1.5.2.3.21000	9.396.500,39
77 )	57680	1.5.2.3.21060	891.252,21
78 )	65721	1.5.1.3.19050	375.000,00
79 )	65770	1.5.1.3.19070	70.690.927,36
80 )	68321	1.5.2.3.21060	2.453.699,54
81 )	70541	1.6.5.3.27500	283.033,52
82 )	70545	1.6.5.3.27500	513,64
83 )	70678	1.6.5.3.27500	2.002.983,20



84 )	70715	1.6.5.3.27520	2.420.140,00
85 )	70718	1.6.5.3.27520	5.906.748,98
86 )	71566	1.6.5.3.27537	893.664,50
87 )	71572	1.6.5.3.27540	2.011.263,35
88 )	73060	1.6.2.3.23500	1.187.795,97
89 )	73135	1.6.3.3.24510	376,41
90 )	73140	1.6.3.3.24510	1.300.000,00
91 )	78410	1.4.2.3.14384	9.106,90
92 )	78458	1.4.2.3.14384	108.111,45
93 )	78464	1.4.2.3.14384	204.320,44
94 )	78476	1.4.2.3.14384	38.757,40
95 )	78705	1.6.6.3.28500	2.706.612,81
96 )	78707	1.6.6.3.28500	1.630.000,00.

## Art. 32.

*Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1992*

1. L'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)) è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. La Regione è autorizzata a concedere all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) un contributo annuale comprensivo della quota associativa il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

2. L'associazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario.

3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi dell'associazione, concede e liquida all'associazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.

4. L'associazione è tenuta a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.».

## Art. 33.

*Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993*

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:


«Art. 6 (*Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati*). — 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede ai sensi dello stesso articolo, verificando che l'interessato risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

2. Su domanda di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma, il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i relativi nominativi.

3. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente e occasionalmente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.

4. All'esercizio professionale temporaneo e occasionale di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l'iscrizione all'albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo



n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall'abilitazione e dal possesso del diploma di scuola dell'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.

6. Ai cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare la professione di maestro di sci in Emilia-Romagna si applicano le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative.».

2. L'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è abrogato.

#### Art. 34.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo.».

#### Art. 35.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'articolo 2 delle deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, le gare di appalto e le concessioni che impegnano il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni.».

#### Art. 36.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995*

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), le parole «destinati prevalentemente» sono sostituite dalla parola «nonché».

#### Art. 37.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1998*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), è inserito il seguente:

«*2-bis*. Ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, disciplinati dal presente titolo, la Giunta regionale, allo scopo di promuovere la ricostruzione dei centri e nuclei storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, favorisce la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 9 con i Comuni interessati sulla base del Piano della ricostruzione da questi approvato ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). Ai fini del procedimento disciplinato dal titolo I della presente legge il Piano della ricostruzione assume i contenuti e produce gli effetti del Programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4.».

#### Art. 38.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002*

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai programmi di attività di ASTER soc. cons. p.a.».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole «a responsabilità limitata» sono sostituite dalle parole «per azioni» e le parole «art. 47» sono sostituite dalle parole «articolo 64».

3. La lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è sostituita dalla seguente:

«*c*) che la società sia a totale capitale pubblico, con vincolo della partecipazione societaria maggioritaria della Regione Emilia-Romagna, delle Università pubbliche e degli enti pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro associazioni, con esclusione di soggetti privati;».

4. Dopo la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, è aggiunta la seguente:


«*c-bis*) che la Regione e gli altri enti pubblici soci svolgano sull'attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con le modalità e i termini stabiliti dallo statuto sociale e dalle convenzioni di cui ai commi 7, *7-bis* e 8.».

5. ASTER si adegua a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2002 entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità di una proroga di ulteriori sei mesi sulla base di una deliberazione di Giunta regionale.

#### Art. 39.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) dopo le parole «trasporto a fune» sono inserite le parole «e similari».



2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 è sostituita dalla seguente:

«e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune e similari di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.».

Art. 40.

*Rimodulazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2002*

1. Al fine di consentire la realizzazione, anche parziale, degli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 ammessi a finanziamento nell'ambito delle graduatorie approvate dalla Giunta regionale nel 2012, i beneficiari possono presentare richiesta di rimodulazione del progetto già presentato e ammesso a finanziamento, sulla base di apposito stralcio funzionale.

2. Agli interventi di rimodulazione di cui al comma 1, approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, si applicano i massimali di contribuzione previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002.

Art. 41.

*Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003*

1. L'articolo 47 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Fondo sociale regionale. Spese correnti operative). — 1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:

a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione, aggiornamento e attuazione del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione degli osservatori regionali, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione di iniziative formative, divulgative e di approfondimento, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, di interesse regionale;

b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta nell'atto previsto al comma 3;

c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.

2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende pubbliche di servizi alla perso-

na, Aziende speciali consortili ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e di sensibilizzazione.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.».

Art. 42.

*Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o la produzione artistica in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo dal vivo».

Art. 43.

*Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*

1. Al fine di un più efficace controllo sull'utilizzo delle aree del demanio idrico, la Regione si avvale, anche a sostegno del contrasto all'abusivismo, di tutte le modalità consentite dall'evoluzione tecnologica, ivi compresa la verifica delle occupazioni tramite la sovrapposizione di foto aeree alla cartografia catastale.

2. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), è applicata nella misura pari alla metà del minimo edittale a coloro i quali presentano istanza di concessione entro il 31 dicembre 2014 e comunque prima dell'accertamento della violazione relativa all'utilizzo delle aree del demanio idrico in assenza di regolare titolo. L'occupazione in atto può comunque proseguire fino alla conclusione del procedimento.


3. La domanda di concessione di aree del demanio idrico presentata ai sensi del comma 2 è istruita secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 2004. La concessione può essere rilasciata solo previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti per l'occupazione pregressa.

Art. 44.

*Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, attinenti alla gestione del personale o ad in-



novazioni di prodotto e di processo, è autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità rispetto alla programmazione regionale. Sulla base di motivate ragioni legate alla complessità della sperimentazione, la Giunta regionale può prevedere una durata della sperimentazione gestionale oltre il termine di cinque anni. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo 11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 347 del 2001 convertito dalla legge n. 405 del 2001.».

#### Art. 45.

##### *Rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico*

1. L'interessato può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme e relativi accessori dovuti per aver utilizzato, con o senza titolo concessorio, beni del demanio idrico.

2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile, può essere disposto con rate aventi cadenza massima annuale e per una durata complessiva non superiore ai cinque anni per importi fino ad Euro 25.000,00 e non superiore ai dieci anni per i rimanenti casi.

3. Il mancato versamento di due rate entro il termine previsto fa decadere dal beneficio della rateizzazione.

4. Se l'importo da rateizzare è pari o superiore ad Euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione a soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può fissare l'importo minimo delle rate, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.

6. L'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione) è abrogato.

#### Art. 46.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005*

1. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) gli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio

2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori).».

#### Art. 47.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2007*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi) è abrogato.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28 del 2007, le parole «deve essere prevista nel contratto originario ed» sono soppresse.

3. L'articolo 16 della legge regionale n. 28 del 2007 è abrogato.

#### Art. 48.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2012*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento di cui al comma 1, sono fissate due fasce economiche, alla cui determinazione provvede la Giunta regionale:

*a*) nell'ambito della prima fascia, gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti;

*b*) nell'ambito della seconda fascia, la Regione e gli enti collaborano nella gestione dei sinistri con le modalità di cui agli articoli seguenti; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo l'importo definito per la prima fascia, che resta a carico degli stessi.».

2. La lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogata.

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) le parole: «da responsabilità sanitaria» sono soppresse;

*b*) le parole: «lettere *b*) e *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *b*)».


4. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogato.

#### Art. 49.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012*

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.».



## Art. 50.

*Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) è aggiunto il seguente periodo: «Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo, non è considerato cambio d'uso all'interno del territorio urbanizzato quello verso usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente.».

2. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 le parole: «di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di immobili» sono sostituite dalle seguenti: «su immobili».

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituito dal seguente:

«6. Gli interventi di ricostruzione sono ammessi, oltre che per gli edifici crollati a causa del sisma e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela della incolumità pubblica, per gli edifici che, a seguito di apposita perizia tecnica asseverata, risultano caratterizzati da uno stato di danno superiore al danno gravissimo e da una vulnerabilità media o alta (E3).».

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 delle legge regionale n. 16 del 2012 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigente, il Comune può autorizzare la demolizione e la ricostruzione, anche in altro sedime, di edifici totalmente inagibili con esclusione di quelli caratterizzati da uno stato di danno superiore al gravissimo, combinato con una vulnerabilità media o alta, che non siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non siano stati vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale e che, a giudizio del Comune stesso, non rivestano alcun valore funzionale, ambientale, paesaggistico, storico ed architettonico. In tali casi il contributo viene determinato sulla base dei parametri stabiliti per il livello operativo attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.».

5. Nel primo periodo del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 la parola «abusivi» è sostituita dalla seguente locuzione: «sugli edifici o su loro porzioni costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).».

6. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituito dal seguente:

«3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela

dell'incolumità pubblica. La disciplina di tutela non trova inoltre applicazione per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50 per cento coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali. Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.».

7. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2012 dopo le parole «perimetrazione delle UMI,» sono inserite le seguenti: «o entro il diverso termine stabilito con ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 1° agosto 2012, n. 122.».

8. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituita dalla seguente:

«a) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici danneggiati dal sisma e non più in uso produttivo da meno di 36 mesi dalla data del sisma, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;».

9. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 la parola «rurali» è sostituita dalle seguenti: «localizzati in territorio rurale».


10. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2012, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014».

## Art. 51.

*Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012.*

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata triennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.».



2. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

«3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di sei milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.».

#### Art. 52.

#### Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:

«6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesto il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo e terzo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.».

2. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«7. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.».

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 è così sostituito:

«2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.».

4. L'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Certificato di conformità edilizia e di agibilità). — 1. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).

2. L'interessato trasmette allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:

a) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità;

b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);

c) dal certificato di collaudo statico, dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;

d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;

e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;

f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).


3. La Giunta regionale, con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 2, lettera b), e la documentazione da allegare alla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di assicurare la semplificazione del procedimento per il rilascio dello stesso e l'uniforme applicazione della relativa disciplina.

4. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della domanda, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 10, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

5. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 2 ovvero l'avvenuta completa integrazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 4 consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.

6. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, sono sottoposte a controllo sistematico le opere realizzate in attuazione di:

- a) interventi di nuova edificazione;
- b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) interventi di ristrutturazione edilizia;



d) interventi edilizi per i quali siano state attuate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'articolo 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004.

7. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 6, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.

8. Fuori dai casi di cui al comma 6, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione.

9. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, lo Sportello unico comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione, il certificato di conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo la documentazione presentata ai sensi del comma 2.

10. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, fatta salva l'interruzione di cui al comma 4, secondo periodo. Entro tale termine il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e di agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.

11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 26, comma 2, della presente legge.

12. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, sulla do-

manda si intende formato il silenzio-assenso, secondo la documentazione presentata ai sensi del comma 2.

13. La conformità edilizia e l'agibilità, comunque certificata ai sensi del presente articolo, non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.».

5. L'articolo 24 (Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato) della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

6. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.».

7. Il comma 5 dell'articolo 55 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«5. I fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad esclusione delle strutture ricettive alberghiere, possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.».

#### Art. 53.

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

#### Art. 54.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 2013

ERRANI



**BILANCIO DI PREVISIONE 2014**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE**  
**APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI**

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2014	2015	2016	Fonte finanziaria
U02698	1.2.3.3.04420	31, punto 1)	1.252,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U02701	1.2.3.3.04420	31, punto 2)	212.500,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U02705	1.2.3.2.03820	4	50.000,00			MEZZI REGIONALI
U02708	1.2.3.3.04420	31, punto 3)	339,07			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U02775	1.2.3.3.04420	31, punto 4)	1.195.536,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U02800	1.2.3.3.04422	31, punto 5)	6.628,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U02802	1.2.3.3.04422	31, punto 6)	231.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03453	1.2.2.3.03100	31, punto 7)	91.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03455	1.2.2.3.03100	31, punto 8)	2.650.208,98			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03850	1.2.3.3.04440	3, comma 1, lett.b)	50.000,00			MEZZI REGIONALI
U03854	1.2.3.2.03501	3, comma 1, lett.a)	130.000,00			MEZZI REGIONALI
U03861	1.2.3.3.04440	3, comma 1, lett.c)	200.000,00			MEZZI REGIONALI
U03905	1.2.1.3.01500	1, comma 1, lett.a)	0,00	2.000.000,00		MEZZI REGIONALI
U03905	1.2.1.3.01500	31, punto 9)	300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03910	1.2.1.3.01510	1, comma 1, lett.b)	190.000,00	5.000.000,00		MEZZI REGIONALI
U03925	1.2.1.3.01520	2	183.053,07			MEZZI REGIONALI
U03925	1.2.1.3.01520	31, punto 10)	43.679,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03937	1.2.1.3.01510	1, comma 1, lett.c)	1.670.000,00	1.330.000,00		MEZZI REGIONALI
U03937	1.2.1.3.01510	31, punto 11)	752.972,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03939	1.2.1.3.01510	31, punto 12)	290.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U04276	1.2.1.3.01600	31, punto 13)	24.426.337,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U04348	1.2.1.3.01600	31, punto 14)	2.500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U10580	1.3.1.2.05210	5	500.000,00			MEZZI REGIONALI
U10596	1.3.1.3.06025	6	30.000,00			MEZZI REGIONALI
U16332	1.3.1.3.06300	31, punto 15)	1.184.713,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U16352	1.3.1.3.06310	7	800.000,00			MEZZI REGIONALI
U16400	1.3.1.3.06300	31, punto 16)	859.844,62			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U21088	1.3.2.3.08000	31, punto 17)	3.115.893,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U21226	1.3.2.3.08230	9	10.000.000,00			MEZZI REGIONALI
U22210	1.3.2.3.08260	31, punto 18)	2.512.534,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U22258	1.3.2.3.08270	31, punto 19)	6.568.520,67			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U23028	1.3.2.3.08300	31, punto 20)	39.537.321,91			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U23712	1.3.2.2.07310	8	1.500.000,00			MEZZI REGIONALI
U23752	1.3.2.3.08368	31, punto 21)	5.438.159,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U23754	1.3.2.3.08368	31, punto 22)	3.300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U25525	1.3.3.3.10010	31, punto 23)	1.298.073,49			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U25528	1.3.3.3.10010	31, punto 24)	896.442,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U25558	1.3.3.2.09100	11, comma 1, lett.a)	65.000,00	7.465.000,00		MEZZI REGIONALI
U25564	1.3.3.2.09100	11, comma 1, lett.b)	0,00	2.152.000,00		MEZZI REGIONALI
U25572	1.3.3.3.10010	12	100.000,00			MEZZI REGIONALI
U25662	1.3.3.2.09100	12	900.000,00			MEZZI REGIONALI
U25664	1.3.3.2.09100	11, comma 1, lett.c)	0,00	2.800.000,00		MEZZI REGIONALI
U25780	1.3.3.3.10010	12	500.000,00			MEZZI REGIONALI
U25798	1.3.3.3.10010	31, punto 25)	780.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U27000	1.3.4.3.11600	13	300.000,00			MEZZI REGIONALI
U30634	1.4.1.3.12630	31, punto 26)	8.914.961,49			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U30636	1.4.1.3.12630	31, punto 27)	600.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U30638	1.4.1.3.12630	31, punto 28)	200.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U30640	1.4.1.3.12630	31, punto 29)	1.955.375,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U30885	1.4.1.3.12620	31, punto 30)	208.084,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U31110	1.4.1.3.12650	31, punto 31)	16.968.992,56			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U31116	1.4.1.3.12650	31, punto 32)	402.150,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U32020	1.4.1.3.12670	31, punto 33)	300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U32045	1.4.1.3.12800	31, punto 34)	969.177,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI



**BILANCIO DI PREVISIONE 2014**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE**  
**APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI**

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2014	2015	2016	Fonte finanziaria
U32059	1.4.1.2.12290	14	2.200.000,00			MEZZI REGIONALI
U32097	1.4.1.3.12735	31, punto 35)	6.216.334,55			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U35305	1.4.2.3.14000	31, punto 36)	185.211,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U35310	1.4.2.3.14000	31, punto 37)	440.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U36186	1.4.2.3.14062	31, punto 38)	841,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U36188	1.4.2.3.14062	31, punto 39)	112.232,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37150	1.4.2.3.14150	31, punto 40)	43.456,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37250	1.4.2.3.14170	31, punto 41)	139.530,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37332	1.4.2.3.14220	31, punto 42)	1.695.844,16			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37344	1.4.2.3.14220	31, punto 43)	800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37374	1.4.2.3.14220	31, punto 44)	5.909.835,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37378	1.4.2.3.14223	31, punto 45)	282.525,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37385	1.4.2.3.14223	31, punto 46)	953.479,30			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37404	1.4.2.3.14223	31, punto 47)	299.250,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37408	1.4.2.3.14223	31, punto 48)	5.636.386,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37427	1.4.2.3.14223	31, punto 49)	250.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37431	1.4.2.3.14223	31, punto 50)	800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37436	1.4.2.3.14223	31, punto 51)	4.125.077,10			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U38027	1.4.2.3.14310	31, punto 52)	4.506.839,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U38030	1.4.2.3.14300	31, punto 53)	231.156,32			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U38070	1.4.2.2.13500	15	25.000,00			MEZZI REGIONALI
U38084	1.4.2.2.13500	16	127.000,00			MEZZI REGIONALI
U38090	1.4.2.3.14305	31, punto 54)	1.112.297,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U39050	1.4.2.3.14500	18, comma 2	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
U39050	1.4.2.3.14500	31, punto 55)	768.648,75			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U39187	1.4.2.2.13863	17	600.000,00			MEZZI REGIONALI
U39220	1.4.2.3.14500	18, comma 1	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI
U39220	1.4.2.3.14500	31, punto 56)	2.639.490,74			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U39360	1.4.2.3.14555	19	2.700.000,00			MEZZI REGIONALI
U39360	1.4.2.3.14555	31, punto 57)	871.832,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U41250	1.4.3.3.15800	31, punto 58)	1.332.011,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U41360	1.4.3.3.15800	31, punto 59)	1.943.199,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U41570	1.4.3.3.15800	31, punto 60)	272.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U41900	1.4.3.3.15820	31, punto 61)	51.402,56			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U41997	1.4.3.3.15820	31, punto 62)	946.921,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U43027	1.4.3.3.16000	31, punto 63)	632.715,97			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U43221	1.4.3.3.16010	31, punto 64)	299.637,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U43270	1.4.3.3.16010	31, punto 65)	12.280.846,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U43282	1.4.3.3.16010	31, punto 66)	1.213.193,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U45175	1.4.3.3.16200	31, punto 67)	2.199.888,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U45177	1.4.3.3.16200	20	500.000,00			MEZZI REGIONALI
U45177	1.4.3.3.16200	31, punto 68)	2.013.727,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U45184	1.4.3.3.16200	20	5.800.000,00			MEZZI REGIONALI
U45186	1.4.3.3.16200	31, punto 69)	6.992.722,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U45194	1.4.3.3.16200	31, punto 70)	6.428,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U46125	1.4.3.3.16600	31, punto 71)	250.150,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U47114	1.4.4.3.17400	31, punto 72)	3.259.034,28			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U47315	1.4.4.3.17400	31, punto 73)	2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U48050	1.4.4.3.17450	31, punto 74)	622.047,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U51614	1.5.1.2.18000	21, comma 1, lett.a)	20.400.000,00			MEZZI REGIONALI
U51616	1.5.1.2.18000	21, comma 1, lett.b)	25.200.000,00			MEZZI REGIONALI
U51638	1.5.1.2.18020	22	148.800.000,00			MEZZI REGIONALI
U51640	1.5.1.2.18050	23	1.200.000,00			MEZZI REGIONALI



**BILANCIO DI PREVISIONE 2014**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE**  
**APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI**

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2014	2015	2016	Fonte finanziaria
U52302	1.5.1.3.19030	21, comma 1, lett.c)	2.300.000,00			MEZZI REGIONALI
U57152	1.5.1.2.18125	24	70.000.000,00			MEZZI REGIONALI
U57198	1.5.2.3.21000	31, punto 75)	175.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U57200	1.5.2.3.21000	31, punto 76)	9.396.500,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U57680	1.5.2.3.21060	31, punto 77)	891.252,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U64410	1.5.1.2.18390	25	172.800,00			MEZZI REGIONALI
U65721	1.5.1.3.19050	31, punto 78)	375.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U65770	1.5.1.3.19070	31, punto 79)	70.690.927,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U68321	1.5.2.3.21060	31, punto 80)	2.453.699,54			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U70541	1.6.5.3.27500	31, punto 81)	283.033,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U70545	1.6.5.3.27500	31, punto 82)	513,64			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U70602	1.6.5.2.27110	27	3.850.000,00			MEZZI REGIONALI
U70678	1.6.5.3.27500	31, punto 83)	2.002.983,20			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U70715	1.6.5.3.27520	31, punto 84)	2.420.140,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U70718	1.6.5.3.27520	28	300.000,00			MEZZI REGIONALI
U70718	1.6.5.3.27520	31, punto 85)	5.906.748,98			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U71566	1.6.5.3.27537	31, punto 86)	893.664,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U71572	1.6.5.3.27540	31, punto 87)	2.011.263,35			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U73060	1.6.2.3.23500	31, punto 88)	1.187.795,97			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U73135	1.6.3.3.24510	31, punto 89)	376,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U73140	1.6.3.3.24510	31, punto 90)	1.300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U73142	1.6.3.3.24510	26	300.000,00			MEZZI REGIONALI
U78410	1.4.2.3.14384	31, punto 91)	9.106,90			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U78458	1.4.2.3.14384	31, punto 92)	108.111,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U78464	1.4.2.3.14384	31, punto 93)	204.320,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U78476	1.4.2.3.14384	31, punto 94)	38.757,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U78705	1.6.6.3.28500	31, punto 95)	2.706.612,81			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U78707	1.6.6.3.28500	31, punto 96)	1.630.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

(Omissis).

14R00011



## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 75/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 20 dicembre 2013)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento  
(*Omissis*).

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), definisce le istruzioni tecniche per i progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di nuove costruzioni e di edifici esistenti, prevedendo l'applicazione di idonee misure preventive e protettive atte a consentire, nei successivi interventi, impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell'art. 1;

2. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), qualora riguardino le coperture di edifici pubblici. In tali casi la verifica circa l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è affidata al responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle forniture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005;

c) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;

d) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all'art. 3, comma 1, lettera d);

4. Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi dovrà comunque essere redatto l'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 5 indicante le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura.

L'eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l'adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.

5. In relazione ai lavori da effettuare le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

6. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema anticaduta, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.

Art. 3.

*Definizione*

1. Ai fini del presente regolamento si intende

a) per copertura, la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato, provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno. La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica, ovvero in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale;

b) per copertura calpestabile, la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto 14 gennaio 2008



del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni- tabella 3.1.II, categoria H);

c) per superficie vetrata antisfondamento, quella realizzata in vetro stratificato classificato come vetro antiscalfatura nel vuoto secondo la UNI EN 12600 rispondente alla classe minima 1 (B)1;

d) per interventi impiantistici, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di:

1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER);

2. impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

3. impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER), comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense.

e) per percorso di accesso alla copertura, il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

f) per accesso alla copertura, il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;

g) per transito ed esecuzione di lavori sulla copertura, la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla porzione di copertura oggetto dell'intervento, atta a garantire la raggiungibilità di tutte le sue componenti a fini manutentivi;

h) per copertura raggiungibile per le opere di manutenzione in sicurezza, la porzione di copertura dotata di misure preventive e protettive fisse o permanenti sulla quale è possibile effettuare gli interventi impiantistici e le manutenzioni senza pericolo di caduta per la persona che vi debba operare. Il requisito di raggiungibilità è conseguito laddove l'operatore sia in grado, indipendentemente dalla possibilità di calpestare l'intera superficie di copertura, di accedere manualmente a tutte le sue componenti per effettuare le opere impiantistiche o manutentive;

i) per elaborato tecnico della copertura, il documento tecnico, con i contenuti di cui all'art. 5, contenente l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, al fine di garantire l'esecuzione in sicurezza dei prevedibili interventi successivi sulla copertura;

j) per sistema di arresto caduta, il sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto comprendente un'imbracatura per il corpo, un sottosistema di collegamento ai fini dell'arresto caduta e un punto di ancoraggio, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363;

k) per dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto, il dispositivo, nonché ogni complemento o accessorio, atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363;

l) per dispositivo di ancoraggio, l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto in conformità alla norma UNI EN 363;

m) per punto di ancoraggio, il punto di un sistema di ancoraggio destinato all'attacco dei dispositivi di protezione anticaduta;

n) per ancoraggio strutturale, l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, progettati per essere utilizzati in combinazione con un sistema di protezione individuale anticaduta;

o) per linea di ancoraggio, la linea flessibile o rigida tra ancoraggi di estremità, alla quale può essere applicato il dispositivo di protezione individuale mediante un connettore o un punto di ancoraggio scorrevole;

p) per gancio di sicurezza da tetto, l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517;

q) per scalino posapiede, i piani di camminamento, le passerelle, gli elementi che consentono di stare in piedi o camminare con uno o più supporti fissati permanentemente mediante sistemi di fissaggio combinati alla struttura portante di un tetto a falde, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 516;

r) per reti di sicurezza anticaduta, le reti certificate ed installate secondo le norme UNI EN 1263 -1 e UNI EN 1263 -2;

s) per elemento fisso, un elemento inamovibile stabilmente ancorato all'edificio, che non può essere rimosso se non intervenendo con una demolizione parziale o totale della struttura a cui viene fissato;

t) per elemento permanente, un elemento costituente dotazione stabile dell'edificio che può essere rimosso e posizionato al momento della sua effettiva utilizzazione quale una scala, un parapetto, un dispositivo di ancoraggio o altro dispositivo di protezione collettiva non fisso;

u) per progettista, il tecnico abilitato incaricato della progettazione dell'intervento edilizio soggetto a SC IA o a permesso di costruire; per gli interventi costituenti attività edilizia libera e per gli interventi impiantistici di cui alla lettera d), il tecnico abilitato alla progettazione incaricato degli adempimenti di cui al presente regolamento.



*Capo II*

## ISTRUZIONI TECNICHE

*Sezione I*

## ADEMPIMENTI ED ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

## Art. 4.

*Adempimenti*

1. La conformità dell'elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista all'atto di inoltro della seguente documentazione:

*a)* istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso di opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;

*b)* segnalazioni certificate di inizio attività edilizia (SCIA), anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;

*c)* varianti in corso d'opera che non comportano la sospensione dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 83-*bis* della l.r. 1/2005

2. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria costituenti attività edilizia libera e di interventi impiantistici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, la conformità dell'elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata al committente dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista. Copia dell'elaborato e dell'attestazione è prodotta all'amministrazione comunale solo su espressa richiesta di quest'ultima nell'ambito delle attività istituzionali di vigilanza e controllo.

3. In caso di istanze di sanatoria proposte ai sensi dell'art. 140 della l.r. 1/2005, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 5.

4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certi cata l'abitabilità o l'agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento del deposito dell'attestazione di cui all'art. 86, comma 3 della l. r. 1/2005, allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II.

5. Per gli immobili e le aree soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) sono fatte salve le disposizioni ivi previste.

## Art. 5.

*Elaborato tecnico della copertura*

1. L'elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione.

A tale adempimento provvede, nei casi di cui all'art. 90, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di cui all'art. 91 del d.lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale figura non sia prevista, provvede il progettista dell'intervento.

2. L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato e completato, ai sensi del comma 4, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, ed *h)* entro la fine dei lavori. A tali adempimenti provvede il coordinatore per l'esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui dell'art. 92 del d.lgs. 81/2008 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori.

3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2 del d.lgs. 163/2006 l'elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. 163/2006


4 L'elaborato tecnico della copertura deve avere i seguenti contenuti:

*a)* elaborati grafici in scala adeguata, in cui siano indicati:

- 1) l'area di intervento;
- 2) l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi;
- 3) il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura;
- 4) i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti;
- 5) l'altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
- 6) i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
- 7) le aree della copertura non calpestabili;
- 8) le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
- 9) le misure relative al recupero in caso di caduta.

*b)* relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all'art. 7, comma 4, la relazione esplicita le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo fisso o permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;

*c)* planimetria di dettaglio della copertura in scala adeguata, nella quale siano evidenziati gli elementi di cui al comma 4, lettera *a)*, specificando per ciascuno dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto utilizzati, la norma UNI di riferimento,



il tipo di appartenenza, il modello, il fabbricante ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei, nonché la manutenzione periodica prevista;

*d)* relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale, contenente la verifica del sistema di fissaggio e l'accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta, comprensive del coefficiente di sicurezza desunto dalle relative norme tecniche.

*e)* certificazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio installati secondo le norme UNI di riferimento. Sono installabili i dispositivi di ancoraggio appositamente progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363 (es. linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, ancoraggi puntuali, ecc.) che siano realizzati secondo le norme tecniche UNI di riferimento.

*f)* dichiarazione di conformità dell'installatore, riguardante la corretta installazione di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1) installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;

2) effettuazione dell'installazione secondo il progetto di cui alle lettere *c)* e *d)*;

3) fissaggio alla struttura di supporto secondo le modalità indicate dal progettista (es. numero di bulloni, materiali corretti, corretto posizionamento);

4) messa in esercizio secondo le informazioni fornite dal fabbricante;

5) documentazione fotografica dei particolari del fissaggio al supporto di fondo, qualora il fissaggio non risultasse più visibile dopo aver completato l'installazione.

*g)* manuale d'uso di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;

*h)* programma di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate disposizioni di attuazione del comma 4.

#### Art. 6.

##### *Adempimenti collegati all'elaborato tecnico della copertura*

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura sono i seguenti:

*a)* per le istanze di permesso di costruire e per le SCIA, , anche riferite a varianti in corso d'opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l'elaborato tecnico della copertura deve avere almeno i contenuti minimi di cui all'art. 5, comma 4, lettere *a)* e *b)*;

*b)* per le istanze di sanatoria di cui all'art. 140 della l.r. 1/2005, comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all'art. 5, comma 4


*c)* in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità, l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all'art. 5, comma 4

2. Per le varianti in corso d'opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori, di cui all'art. 83-bis della l. r. 1/2005, nonché in tutti i casi in cui non siano state apportate modifiche che al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all'ultima variante comportante la sospensione dei relativi lavori, la conformità dell'elaborato tecnico e delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è certificata dal coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell'intervento o dal direttore dei lavori, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.

3. L'elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione di cui all'art. 5, comma 4, è consegnato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell'intervento o dal direttore dei lavori, al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

4. L'elaborato tecnico della copertura è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico o di manutenzione da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche che al sistema anticaduta, e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. n. 81/2008 l'elaborato tecnico ne costituisce parte integrante. Nel caso di affitto dell'immobile il proprietario è tenuto alla consegna dell'elaborato tecnico della copertura al conduttore dell'immobile.

5. Il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura .



## Sezione II

## MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

## Art. 7.

*Criteria generali di progettazione*

1. Nei casi di cui all'art. 2, sono progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura;
- b) l'accesso alla copertura;
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

2. I percorsi devono essere di tipo fisso o permanente e gli accessi devono essere di tipo fisso

3. Il transito e l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi di tipo fisso o permanente.

4. Nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia possibile adottare misure di tipo fisso o permanente a causa di caratteristiche strutturali insufficienti a garantire l'ancoraggio dei sistemi anticaduta, o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento, nella relazione tecnica di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), devono essere specificate le motivazioni per le quali le misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione della copertura in condizioni di sicurezza.

5. Fermo restando l'obbligo di prevenire il rischio di caduta con le modalità di cui al presente regolamento, eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere comunque raggiungibili, protette ed adeguatamente segnalate.

6. Negli interventi impiantistici comportanti l'installazione sulle coperture calpestabili di pannelli solari devono essere reperiti appositi spazi di dimensioni sufficienti a consentire l'installazione e l'uso di un sistema anticaduta garantendo la manutenzione in sicurezza della copertura e delle sue dotazioni. Tale disposizione non si applica nei casi di adozione di dispositivi di protezione collettiva permanenti.

7. L'obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nella zona di accesso alla copertura.

## Art. 8.

*Percorsi di accesso alla copertura*

1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire il passaggio degli operatori, dei loro utensili da lavoro e dei materiali in condizioni di sicurezza.

2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessaria l'adozione delle seguenti misure

a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;

b) ove sia prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale, deve essere garantito un illuminamento conforme alla norma UNI EN 12464 -1 e UNI EN 12464 -2 I corpi illuminanti devono essere installati in modo da prevenire il rischio d'urto;

c) deve essere previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore;

d) deve essere garantita un'altezza libera superiore a 1,80 metri rispetto al piano di calpestio. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta limitatamente ad un unico e breve tratto;

e) i percorsi orizzontali o inclinati devono essere protetti contro il rischio di caduta nei lati prospicienti il vuoto o esposti verso superfici sfondabili;

f) i percorsi verticali devono essere realizzati tramite le seguenti strutture:

1) scale per il trasferimento in quota opportunamente vincolate alla zona di sbarco;

2) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;

3) ponteggi;

g) i percorsi verticali costituiti da scale fisse devono essere predisposti secondo il seguente ordine di priorità:

1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo;


2) scale retrattili fisse a gradino;

3) scale fisse a chiocciola;

4) scale fisse a pioli con inclinazione minore o uguale a 75°;

5) scale fisse a pioli con inclinazione superiore a 75°;

3. Per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali norme di tutela riguardanti l'immobile, è ammesso il ricorso ad apposite scale portatili, costituenti dotazione permanente dell'edificio, solidamente vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il



livello di accesso, salvo che altri dispositivi garantiscano una presa sicura all'operatore. In tali casi nell'elaborato tecnico della copertura è indicato il vano dell'edificio nel quale dette scale portatili sono custodite.

4. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di percorsi fissi o permanenti, ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti in contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile, devono essere individuati spazi in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte.

5. Per il raggiungimento di accessi interni ed esterni comportante il superamento di un dislivello inferiore a 2 metri è ammissibile il ricorso ad idonee soluzioni temporanee.

6. I percorsi verticali con esclusiva funzione di accesso alla copertura devono essere muniti di sbarramento che ne impedisca l'utilizzo ai soggetti non autorizzati.

#### Art. 9.

##### *Accessi alla copertura*

1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche

*a)* ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza libera minima di 0,70 metri ed un'altezza libera minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni minime prescritte e vi siano altresì dimostrati impedimenti alla realizzazione di un accesso esterno conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento, sono ammesse aperture di dimensioni inferiori, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera *b)* e tali comunque da garantire il passaggio di persone e materiali;

*b)* ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, l'apertura deve avere una superficie libera di passaggio non inferiore a 0,50 metri quadrati, con lato inferiore di larghezza minima di 0,70 metri;

*c)* i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro;

*d)* l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla sede in cui è inserita allo stipite; il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta deve inoltre essere provvista di meccanismo tale da evi-

tare l'investimento improvviso ed incontrollato del soggetto che la apre.

3. Un accesso esterno deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento di sistemi di accesso fissi, permanenti o mobili. Nelle coperture piane, esso deve essere adeguatamente protetto da parapetti con cancelletto apribile verso l'interno. Nelle coperture inclinate, esso deve essere dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto.

#### Art. 10.

##### *Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture*

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo di dispositivi di sicurezza nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.

2. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi quali:

- a)* parapetti;
- b)* linee di ancoraggio;
- c)* dispositivi di ancoraggio;
- d)* ganci di sicurezza da tetto;
- e)* reti di sicurezza anticaduta;
- f)* impalcati;
- g)* passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- h)* scalini posapiede;
- i)* piani di camminamento.

3. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al comma 2 deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.

4. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento.

5. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D Lgs 81/08 e della necessità di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l'utilizzo contemporaneo da parte di più persone.



## Art. 11.

*Cause ostative e rinvio alla l.r. 1/2005*

1. La mancata presentazione degli elaborati di cui all'art. 5, comma 4, lettere *a*) e *b*) costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire e all'efficacia della SCIA ai sensi dell'art. 82 comma 14 della l.r. 1/2005

*Capo III*

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 12.

*Abrogazione del d.p.gr. 23 novembre 2005, n. 62/R*

1. Il decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62 (Regolamento di attuazione dell'art. 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 18 dicembre 2013

ROSSI

14R00025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 76/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 24 dicembre 2013)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:  
(*Omissis*).

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), le parole «anagrafica, della scheda professionale» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafico-professionale».

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituita dalla seguente: «scheda anagrafico-professionale, il modello di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 (Adozione della scheda anagrafico – professionale del sistema di classificazione e del formato di trasmissione dati);».

2. Le lettere *d*) ed *f*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 7/R/2004 sono abrogate.

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 del d.p.g.r. 7/R/2004 è aggiunto il seguente: «3 bis. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Il comma 1 dell'art. 4 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «1. Il servizio per l'impiego è competente a:


*a*) compiere le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore;

*b*) gestire la scheda anagrafico-professionale del lavoratore;

*c*) assegnare al lavoratore il profilo professionale, la qualifica professionale e la classificazione, secondo le indicazioni di cui al d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007;

*d*) ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all'impiego;

*e*) svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali.».



## Art. 5.

*Modifiche alla rubrica del capo II del titolo II del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Nella rubrica del capo II del titolo II del d.p.g.r. 7/R/2004 la parola «professionale» è sostituita dalle seguenti: «anagrafico-professionale».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 5 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Al comma 2 dell'art. 5 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole: «indipendentemente dalla propria residenza» sono sostituite dalle seguenti: «come individuato dall'art. 8».

2. I commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.p.g.r. 7/R/2004 sono abrogati.

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole «relative all'assolvimento dell'obbligo formativo, effettuate dagli istituti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate dalle istituzioni scolastiche».

2. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole «una lista speciale» sono sostituite dalle seguenti: «le liste e gli elenchi speciali».

3. Il comma 4 dell'art. 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.

## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 7 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 7 Iscrizione nell'elenco anagrafico:

1. Il lavoratore chiede l'inserimento nell'elenco anagrafico presso il servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale ha il proprio domicilio.

2. Se il domicilio è diverso dalla residenza, il lavoratore rende al servizio per l'impiego, nel cui ambito territoriale è ubicato il domicilio stesso, una dichiarazione contenente l'elezione di domicilio.

3. Qualsiasi variazione di domicilio è comunicata dal lavoratore interessato al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il nuovo domicilio, secondo le modalità definite dall'art. 12, comma 2.

4. Il servizio per l'impiego di cui al comma 3 richiede al servizio per l'impiego di provenienza del lavoratore il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagraficoprofessionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.

5. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 4.

6. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio stesso sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 8 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 8 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 8 Cancellazione dall'elenco anagrafico.

1. I lavoratori rimangono inseriti nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determina la cancellazione:

*a*) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;

*b*) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione del lavoratore che presenta al servizio per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;

*c*) decesso del lavoratore».

## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 9 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 9 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 9 Scheda anagrafico - professionale:

1. Il servizio per l'impiego competente redige e aggiorna la scheda anagrafico-professionale, nella quale sono trascritti i dati anagrafici, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alle disponibilità del medesimo.

2. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico, è tenuto a fornire una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda anagrafico-professionale.

3. Nel caso d'inserimento o aggiornamento d'ufficio la scheda anagrafico-professionale è compilata sulla base delle risultanze documentali.

4. Il servizio per l'impiego territorialmente competente, su richiesta del lavoratore, rilascia copia della scheda anagrafico-professionale senza alcun onere per il lavoratore medesimo».

## Art. 11.


*Sostituzione dell'art. 10 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 10 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 10 Classificazione dei lavoratori:

1. Al momento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico, il servizio per l'impiego attribuisce al lavoratore la qualifica e il profilo professionale, che egli stesso dichiara, utilizzando il sistema di classificazione previsto dal d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007, nonché le definizioni e le codifiche del repertorio regionale delle qualifiche professionali.

2. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.

3. Il servizio per l'impiego procede alla classificazione dei lavoratori secondo lo stato e la condizione occupazionale, ai sensi del d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007.».



## Art. 12.

*Modifiche all'art. 11 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Al comma 1 dell'art. 11 del d.p.g.r. 7/R/2004 la parola «professionale» è sostituita dalle seguenti: «anagrafico-professionale».

## Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 12 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 12 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 12 Dichiarazione dello stato di disoccupazione

1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore rilascia al servizio per l'impiego competente un'autocertificazione, dalla quale risulti:

a) di non essere attualmente impegnato in un'attività lavorativa oppure di svolgere un'attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;

b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa;

c) di essere disponibile a svolgere un'azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il servizio per l'impiego;

d) l'eventuale attività precedentemente svolta.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa con una delle seguenti modalità:

a) presentandosi personalmente presso il servizio per l'impiego competente;

b) in via telematica, mediante il sistema informativo messo a disposizione dai servizi per l'impiego, nell'ambito del sistema informativo regionale del lavoro.

3. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.

4. Il servizio per l'impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti.

5. Il servizio per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.”.

## Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 13 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 13 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 13 Disponibilità a svolgere un'attività lavorativa e offerta congrua

1. L'immediata disponibilità ad un'occupazione consiste nella disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro.

2. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto di-

sposto dal comma 3 in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.

3. L'offerta di lavoro si ritiene congrua in presenza dei seguenti requisiti:

a) corrispondenza ad uno o più profili professionali equivalenti a quelli per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio di cui all'art. 14, comma 3. Trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del patto di servizio si ritiene congrua anche l'offerta di lavoro non corrispondente al profilo professionale per il quale il lavoratore ha sottoscritto la propria disponibilità;

b) rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi;

c) sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti dal domicilio del lavoratore con i mezzi di trasporto pubblici.

4. Per i percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi, l'offerta congrua è definita dalle disposizioni normative vigenti in materia».

## Art. 15.

*Sostituzione dell'art. 14 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 14 Primo colloquio di orientamento e patto di servizio

1. Il primo colloquio di orientamento è svolto dal servizio per l'impiego entro tre mesi dalla dichiarazione dello stato di disoccupazione.

2. Nel corso del primo colloquio di orientamento il servizio per l'impiego:

a) intervista il lavoratore al fine di accertare e registrare l'effettiva disponibilità ad aderire ad iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo;

b) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva di un lavoro;

c) prescrive gli obblighi di ripresentazione.

3. Entro sessanta giorni dal primo colloquio, il servizio per l'impiego e il lavoratore sottoscrivono un patto di servizio nel quale sono definite le azioni e le misure personalizzate di ricerca attiva di occupazione o di formazione, che costituiscono il piano di azione individuale.

4. Con la sottoscrizione del patto di servizio, il servizio per l'impiego si impegna a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale.

5. Nel patto di servizio sono altresì concordati le modalità e i tempi entro i quali il lavoratore, trascorsi almeno sei mesi dalla sottoscrizione del patto, deve confermare periodicamente la dichiarazione dello stato di disoccupazione».

## Art. 16.

*Inserimento dell'art. 14 bis nel d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Dopo l'art. 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 è inserito il seguente: «Art. 14-bis Obiettivi e indirizzi ai servizi per l'impiego



1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi per l'impiego sono tenuti ad effettuare per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione, in attuazione dell'art. 3 del d.lgs. 181/2000».

#### Art. 17.

##### *Sostituzione dell'art. 15 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 15 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 15 Conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di attività lavorativa

1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso.

2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto stesso, il lavoratore presenta istanza di conservazione dello stato di disoccupazione al servizio competente, nella quale è tenuto a dichiarare, con le modalità indicate dall'art. 12, comma 2, il mancato superamento del reddito minimo di cui al comma 1.

3. Se l'istanza di conservazione è presentata oltre i termini indicati al comma 2, lo stato di disoccupazione inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

4. In caso di concorso di più tipologie di rapporti di lavoro si applica la soglia di reddito fissata per i lavoratori dipendenti o assimilati.

5. Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione indipendentemente dal reddito percepito, nei casi previsti dalla normativa vigente».

#### Art. 18 .

##### *Sostituzione dell'art. 16 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 16 Perdita dello stato di disoccupazione.

1. La provincia con atto motivato dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita all'art. 13, comma 3;

b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dal servizio per l'impiego;

c) mancata sottoscrizione del patto di servizio e mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale di cui all'art. 14, comma 4;

d) mancata conferma periodica dello stato di disoccupazione secondo le modalità e i termini indicati dal patto di servizio, come previsto dall'art. 14, comma 5;

e) mancata presentazione dell'istanza di conservazione dello stato di disoccupazione nel termine indicato dall'art. 15, comma 2;

f) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.

2. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lettera a), le dimissioni senza giusta causa rassegnate per più di due volte nel corso dell'anno solare.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione di cui al comma 1, lettera b), è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi adeguatamente motivati. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente.

4. Il mancato superamento del periodo di prova non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l'anzianità precedentemente maturata.

5. Nel termine di dieci giorni dalla notifica, avverso il provvedimento provinciale è ammessa istanza di riesame alla provincia. L'istanza si intende respinta se la provincia non si pronuncia entro dieci giorni. L'efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla data della notifica a quella della pronuncia della provincia nel merito dell'istanza.

6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione, per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di dodici mesi, durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego.

7. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione, per effetto di un provvedimento definitivo della provincia, può essere iscritto come disoccupato negli elenchi anagrafici dei servizi per l'impiego della Toscana dopo dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso.

8. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:

a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;


b) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale;

c) avviamento di un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un'impresa, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale».

#### Art. 19.

##### *Sostituzione dell'art. 17 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 17 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 17 Sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione.



1. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Con la cessazione del rapporto di lavoro la relativa anzianità di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.

2. L'anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta il ripristino dello stato di disoccupazione se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o inferiore a sei mesi.

3. Per ottenere il ripristino dello stato di disoccupazione e dell'anzianità di disoccupazione, il lavoratore, entro quindici giorni dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 2, presenta istanza al servizio per l'impiego competente, secondo le modalità indicate dall'art. 12, comma 2.

4. Su istanza del lavoratore, il servizio per l'impiego ripristina altresì lo stato di disoccupazione e l'anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata del rapporto di lavoro sia stata pari o inferiore a sei mesi. L'istanza è presentata con le modalità indicate dall'art. 12, comma 2, entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, da parte degli organi competenti, del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.

5. Per la sospensione e per il ripristino dell'anzianità pregressa, il riferimento temporale è relativo alla durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente».

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'art. 18 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Al comma 1 dell'art. 18 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole «13, comma 1» sono sostituite dalla seguente: «12».

#### Art. 21.

##### *Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. La rubrica del capo IV del titolo II del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituita dalla seguente: «comunicazioni obbligatorie».

#### Art. 22.

##### *Abrogazione dell'art. 20 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 20 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.

#### Art. 23.

##### *Sostituzione dell'art. 21 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 21 Comunicazioni obbligatorie

1. Le comunicazioni di instaurazione, trasformazione, cessazione e variazione di un rapporto di lavoro sono effettuate dai soggetti obbligati al servizio per l'impiego in via telematica, mediante il sistema informativo regionale e nazionale del lavoro, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia».

#### Art. 24.

##### *Abrogazione dell'art. 22 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 22 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.

#### Art. 25.

##### *Abrogazione dell'art. 23 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 23 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.

#### Art. 26.

##### *Abrogazione dell'art. 24 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 24 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.

#### Art. 27.

##### *Sostituzione dell'art. 25 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 25 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 25 Disposizioni generali

1. Il lavoratore disabile iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è soggetto alle norme del presente capo relativamente all'accertamento, perdita, conservazione, sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione».

#### Art. 28.

##### *Sostituzione dell'art. 26 del d.p.g.r. 7/R/2004*


1. L'art. 26 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 26 Iscrizione nell'elenco disabili.

1. Il lavoratore disabile che intende iscriversi nell'elenco previsto dall'art. 8 della l. 68/1999 rilascia un'autocertificazione, secondo le modalità indicate dall'art. 12, comma 2, dalla quale risulti:

a) di non essere attualmente impegnato in un'attività lavorativa oppure di svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia, per l'anno fiscale in corso;

b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa adeguata alle proprie capacità lavorative;

c) l'eventuale attività precedentemente svolta».



## Art. 29.

*Modifiche all'art. 27 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Al comma 1 dell'art. 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

2. Al comma 2 dell'art. 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 dopo le parole «è sospeso» sono aggiunte le seguenti: «e ripristinato».

## Art. 30.

*Modifiche all'art. 28 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Nella rubrica dell'art. 28 la parola «particolari» è soppressa.

2. Il comma 3 dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

«3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, lo stato di disoccupazione è accertato secondo le disposizioni normative nazionali vigenti in materia».

## Art. 31.

*Sostituzione dell'art. 29 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. L'art. 29 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: «Art. 29 Disposizioni per i lavoratori stranieri».

1. Ai lavoratori stranieri si applicano le norme del presente regolamento e le disposizioni normative nazionali in materia».

## Art. 32.

*Modifiche all'art. 30 del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Nella rubrica dell'art. 30 la parola «particolari» è soppressa.

2. Al comma 2 dell'art. 30 del d.p.g.r. 7/R/2004 la parola «professionale» è sostituita dalle seguenti: «scheda anagrafico-professionale».

3. Il comma 3 dell'art. 30 del d.p.g.r. è sostituito dal seguente: «3. In caso di occupazione, si applicano le disposizioni generali in materia di conservazione, sospensione, ripristino e perdita dello stato di disoccupazione di cui al presente regolamento».

## Art. 33.

*Abrogazione del titolo IV del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. Il titolo IV del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.

## Art. 34.

*Modifiche all'allegato A del d.p.g.r. 7/R/2004*

1. La lettera C) del punto 3) «Stato di disoccupazione» dell'allegato A del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituita dalla seguente: «C) I predetti punteggi sono riconosciuti fino all'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi tale da assicurare un reddito

complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso».

## Art. 35.

*Norme transitorie e finali*

1. Alle persone disoccupate ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 2, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144) che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno in corso un contratto di lavoro subordinato o un contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari o inferiore ad otto mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, si applica la sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Ai giovani, così come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del d.lgs. 181/2000 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno in corso un contratto di lavoro subordinato di durata compresa fra quattro e sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, si applica la sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato superiore a otto mesi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica la sospensione dello stato di disoccupazione, di cui all'art. 17 comma 2, del d.p.g.r. 7/R/2004, come sostituito dall'art. 19 del presente regolamento, se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o inferiore a sei mesi e il reddito che ne è derivato è superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso.


4. L'attuazione della disposizione di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del d.p.g.r. 7/R/2004, come sostituito dall'art. 13 del presente regolamento, è subordinata all'implementazione del sistema informativo regionale del lavoro.

## Art. 36.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2013

ROSSI

14R00030

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 77.

**Legge finanziaria per l'anno 2014.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 63 del 31 dicembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 1.

*Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale n. 58/2003*

1. L'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è abrogato.

*Capo II*

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

*Sezione I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI DIPENDENTI

Art. 2.

*Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno*

1. Gli enti dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:

a) il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;

b) il raggiungimento del pareggio di bilancio.

2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi.

3. La verifica di coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno è effettuata in sede di approvazione del bilancio preventivo. La valutazione del rispetto degli obiettivi è effettuata in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

4. Nel triennio 2014-2016, l'obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito attraverso:

a) riduzione del 5 per cento della spesa per il personale, per gli enti che al 31 dicembre 2013 hanno realizzato un risparmio di spesa inferiore a quello richiesto all'art. 2, comma 5, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

b) mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell'anno 2013 per gli enti che hanno già raggiunto l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 65/2010, fatti salvi gli oneri derivanti da figure professionali tecniche infungibili previste da leggi regionali; il carattere infungibile della figura professionale è riconosciuto, previa richiesta dell'ente interessato, con deliberazione della Giunta regionale;

c) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti;

d) massimo ricorso ai contratti aperti per l'acquisto di forniture e servizi di cui all'art. 53 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

5. Qualora non sia possibile il contenimento della spesa del personale secondo quanto previsto dal comma 4, lettere a) e b), è ammessa la riduzione delle spese generali dell'ente nella misura necessaria a realizzare, in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa.

6. L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio le misure da adottare o adottate per la riduzione dei costi di funzionamento, i risparmi per ciascuna di esse attesi o conseguiti e, nel caso di scostamenti, le motivazioni e le misure che intende adottare per recuperarli nell'anno successivo a quello in cui si è manifestato.

*Sezione II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2008, N. 28 (ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ SVILUPPO ITALIA TOSCANA S.C.P.A. E TRASFORMAZIONE NELLA SOCIETÀ SVILUPPO TOSCANA S.P.A.)

Art. 3.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 28/2008*

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e



trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.), è sostituito dal seguente: «La società Sviluppo Toscana S.p.A. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di “in house providing”, nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 28/2008*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2008 è sostituito dal seguente: «3. Il trattamento economico spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione, è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di area di coordinamento ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2008 è inserito il seguente: «3-bis. La durata dell'incarico dell'amministratore unico è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'art. 2383 del codice civile».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2008 è inserito il seguente: «3-ter. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo».

4. Dopo il comma 3-ter dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2008 è inserito il seguente: «3 quater. Il comma 3 si applica all'amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.A. in carica al momento dell'entrata in vigore dello stesso, dalla data di adeguamento del suo rapporto con la società fino alla sua naturale scadenza, individuata ai sensi del comma 3-bis».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/2008*

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2008 è abrogato.

#### Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 87 (TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONE RECUPERO RISORSE S.P.A.» NELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.P.A.» A CAPITALE SOCIALE PUBBLICO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25)

#### Art. 6.

##### *Modifiche al preambolo della legge regionale n. 87/2009*

1. Al considerato numero 7 del preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse S.p.A.» nella

società «Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) le parole: «ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25» sono sostituite dalle seguenti «Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007)».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 87/2009*

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 87/2009 è sostituita dalla seguente: «b) le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007)».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 87/2009*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 87/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 10. (Consiglio di amministrazione). — 1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre membri, di cui:

a) due dipendenti della regione nominati dal Consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto all'art. 22-bis della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione);

b) un membro con funzioni di presidente e amministratore delegato nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 5/2008, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla società per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. La durata in carica del consiglio di amministrazione è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.

3. L'amministratore delegato ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri delegati dal consiglio di amministrazione nei limiti e secondo le modalità determinate dallo statuto.

4. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2:

a) la nomina dei membri del consiglio di amministrazione che non hanno funzioni di amministratore delegato è effettuata dal Consiglio regionale tra i dipendenti



degli enti soci, previa intesa tra la Regione e gli altri enti soci. Uno dei membri è scelto tra i dipendenti della Regione Toscana;

b) la nomina del membro del Consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli altri enti soci, fra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b).

5. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante ai membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), è determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) ed è soggetto all'applicazione dell'art. 4, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato spetta un unico compenso annuale lordo, omnicomprensivo, determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2008.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo sono approvate le modifiche allo statuto previste dai commi da 1 a 5».

#### Art. 9.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 87/2009*

1. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 87/2009 è abrogato.

2. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 87/2009 è sostituito dal seguente: «6. Gli organi sociali in carica alla data di acquisizione della partecipazione societaria da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, continuano le loro funzioni sino alla loro naturale scadenza».

### Capo III

#### DISPOSIZIONI DI RIORDINO ISTITUZIONALE

#### Sezione I

SOPPRESSIONE AUTORITÀ DI BACINO REGIONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 91 (NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO).

#### Art. 10.

*Abrogazione del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 91/1998*

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è abrogato.

#### Art. 11.

*Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 91/1998*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente: «Art 2-bis. (Funzioni regionali). — 1. La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all'art. 8.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei contenuti dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le competenti strutture regionali esprimono parere sulla conformità ai suddetti piani:

a) degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all'art. 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

b) degli interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-quinquies;

c) delle domande di nuove concessioni di derivazione ed utilizzazione delle acque di cui all'art. 14, comma 1, lettera g);

d) degli interventi pubblici e privati individuati nel piano».

#### Art. 12.

*Abrogazione di disposizioni della legge regionale n. 91/1998*

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della legge regionale n. 91/1998 sono abrogati.

#### Art. 13.

*Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 91/1998*


1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Disposizioni transitorie). — 1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6, abrogati dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge regionale n. 77/2013 medesima.

2. Alle varianti dei piani di bacino o dei piani stralcio avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 77/2013 si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento».

#### Art. 14.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 91/1998*

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 91/1998 le parole: «di cui alla legge regionale n. 5/1995» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge regionale n. 1/2005».



2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 91/1998 le parole: «in attuazione dell'art. 3 della legge n. 36/1994, e ai fini di quanto previsto all'art. 12 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione dell'art. 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)».

3. Al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 91/1998, le parole: «, come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493» sono soppresse.

4. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 91/1998 è abrogato.

#### Art. 15.

##### *Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 91/1998*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 91/1998 è sostituito dal seguente: «Art. 8. (*Procedimento per l'approvazione del piano di bacino e relativi stralci*). — 1. Il piano di bacino, i relativi piani stralcio e le loro varianti sono approvati dalla Regione con le modalità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale n. 1/2005».

#### Art. 16.

##### *Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 91/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 91/1998 le parole: «Conferenza di bacino» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-sexies, comma 4-bis».

#### Art. 17.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 91/1998*

1. Alla lettera a) del comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 le parole: «lettere a), e) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c-bis), e), e g)».

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'art. 12-sexies della legge regionale n. 91/1998*

1. Dopo la lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 12-sexies della legge regionale n. 91/1998 è aggiunta la seguente: «d-ter) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale».

2. Il comma 3 dell'art. 12-sexies della legge regionale n. 91/1998 è sostituito dal seguente: «3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione:

a) del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-quinquies;

b) dei piani di bacino, dei relativi piani stralcio nonché delle varianti degli stessi».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 12-sexies della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente: «4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d-ter) e di cui al comma 3, lettera b), la conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un

suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 4 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino interessato».

4. Alla fine del comma 7 dell'art. 12-sexies, sono aggiunte le parole: «Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4-bis, il comitato tecnico è composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia negli ambiti territoriali del bacino interessato».

#### Sezione II

##### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 68 (NORME SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI)

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 68/2011*

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) le parole: «La cooperazione si svolge, altresì, mediante accordi e intese finalizzate a:» sono sostituite dalle seguenti: «La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali, di cui all'art. 4, finalizzate a:».

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente: «4. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti di cooperazione di cui al comma 3. A tal fine, la Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale dei progetti di cooperazione promossi e riferisce periodicamente sullo stato della loro attuazione».

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 68/2011*


1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «i provvedimenti di riequilibrio eventualmente adottati e» sono soppresse.

2. Il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente: «7. Gli enti che non trasmettono nei termini stabiliti gli atti di cui al comma 1, sono esclusi per l'esercizio successivo dalla possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione dell'obiettivo programmatico di cui all'art. 12, comma 4, nonché di accedere ai contributi per la riduzione dell'indebitamento di cui all'art. 16 e dei benefici previsti dall'art. 14 relativi alla partecipazione all'accertamento dei tributi regionali. Se l'unione di comuni non trasmette la tabella di cui all'art. 44, comma 2, non può accedere ai contributi di cui all'art. 90».

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 68/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 64 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni è concesso un contributo pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario per cinque anni



fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione è concesso, a decorrere dall'anno solare in cui è prevista l'elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00».

2. Al comma 2 dell'art. 64 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «Alla copertura finanziaria del presente articolo si provvede mediante le risorse stanziare nel bilancio regionale ai sensi dell'art. 90» sono soppresse.

#### Art. 22.

##### *Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 68/2011*

1. Il comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente: «1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'art. 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'art. 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all'art. 54, comma 2, esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 28, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l-bis), del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010. Il contributo è altresì attribuito ai comuni di cui all'art. 65 della presente legge».

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 è sostituita dalla seguente: «c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare».

3. Al comma 6 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «; resta fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, ultimo periodo» sono soppresse.

#### Art. 23.

##### *Inserimento dell'art. 103-ter nella legge regionale n. 68/2011*

1. Dopo l'art. 103-bis della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente: «Art. 103-ter. (Norma di copertura finanziaria dell'art. 6). — 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti delle seguenti UPB del bilancio di previsione 2014:

UPB 111 "Azioni di Sistema Regione-Enti Locali - spese correnti" per euro 100.000,00;

UPB 119 "Azioni di Sistema Regione-Enti Locali - spese di investimento", per euro 150.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio».

#### Art. 24.

##### *Inserimento dell'art. 106-bis nella legge regionale n. 68/2011*

1. Dopo l'art. 106 della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente: «Art. 106-bis. (Norma di copertura finanziaria dell'art. 64). — 1. Il contributo di cui all'art. 64 della legge regionale n. 68/2011 è finanziato per l'annualità 2014 per l'importo di euro 3.500.000,00, a valere sull'UPB 111 "Azioni di sistema Regione-Enti locali - spese correnti" del bilancio di previsione 2014.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio».

#### Art. 25.

##### *Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 68/2011*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente: «1-bis. Nell'anno 2014 il numero delle funzioni fondamentali di cui al comma 1 è fissato in due».

#### Capo IV

##### INTERVENTI PER LO SVILUPPO

#### Sezione I

##### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1997, N. 45 (NORME IN MATERIA DI RISORSE ENERGETICHE)

#### Art. 26.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 45/1997*

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale destina le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 22/2010 ad attività di controllo e protezione ambientali da svolgere nei comuni i cui territori sono interessati dai permessi di ricerca e dalle concessioni di coltivazione di cui al citato art. 16».

#### Sezione II

##### PICCOLI PRESTITI DI EMERGENZA ALLE MICROIMPRESE

#### Art. 27.

##### *Rifinanziamento dell'intervento previsto dall'art. 31-bis della legge regionale n. 77/2012*

1. Per il proseguimento della misura di concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, di cui all'art. 31-bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2014.

2. La gestione operativa della misura di cui al comma 1 è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., ai sensi dell'art. 31-bis, comma 4, della legge regionale n. 77/2012.



3. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 518 «Fondo unico per le imprese - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014.

4. All'onere di cui al comma 2, stimato in euro 73.200,00 compresa IVA, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 517 «Fondo unico per le imprese - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014.

### Sezione III

SOSTEGNO E PROMOZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA E IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI, E DEGLI INVESTIMENTI IN ENERGIE RINNOVABILI

#### Art. 28.

*Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili.*

1. Al fine di promuovere ed incentivare nell'edilizia il risparmio energetico e l'utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, la Regione:

a) fornisce garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al fondo accedono i progetti riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale;

b) eroga contributi per la copertura anche parziale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, se finalizzati alla copertura dei consumi elettrici e termici degli edifici medesimi.

2. Alle misure di cui al comma 1 possono accedere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali e aziende sanitarie, nonché associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall'art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato «Legge finanziaria 2003»).

3. Al fine di promuovere ed incentivare interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici ed al fine di sostenere le popolazioni colpite da eventi sismici, la Regione:

a) fornisce garanzia finanziaria a soggetti privati per la concessione di prestiti finalizzati all'esecuzione di interventi per la messa in sicurezza sismica, come definiti nel regolamento di cui al comma 4, su edifici adibiti ad abitazione o ad attività economiche, anche senza fini di lucro, ubicati nelle aree a maggior rischio sismico, classificate almeno in zona 2, ai sensi dell'art. 96, comma 3, della legge regionale n. 1/2005;

b) eroga contributi a soggetti privati per la copertura anche parziale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito per la realizzazione

di interventi di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di edifici adibiti ad abitazione o ad attività economiche, anche senza fini di lucro, ubicati nelle aree di cui alla lettera a) e dichiarati inagibili in conseguenza di un evento sismico, a condizione che per la realizzazione di detti interventi non siano assegnati contributi, anche statali, già stanziati a seguito del medesimo evento sismico.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3 è istituito, per l'anno 2014, un fondo gestito secondo i criteri e le modalità di funzionamento disciplinati dalla Giunta regionale con regolamenti da approvarsi entro il 31 marzo 2014. Tali regolamenti, in particolare, individuano:

a) gli interventi e le condizioni per accedere alle misure di cui ai commi 1 e 3;

b) i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione delle misure di cui ai commi 1 e 3 tramite la formazione di graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare:

1) per le misure di cui al comma 1, i progetti che assicurano la massima riduzione dei consumi energetici, tenuto conto del rapporto costi benefici, e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con nucleo familiare più numeroso e quelle portatrici di handicap o che siano comunque persone non autosufficienti o il cui nucleo familiare presenti uno o più componenti portatori di handicap o comunque persone non autosufficienti;

2) per le misure di cui al comma 3, i progetti degli interventi presentati dai soggetti aventi la propria residenza nelle aree di cui al medesimo comma;

c) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie;

d) l'importo massimo del prestito sostenibile attraverso il fondo, per ciascuno degli interventi di cui ai commi 1, lettera b) e 3, lettera b);

e) le modalità per l'individuazione del soggetto gestore del fondo, mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché gli obblighi dello stesso gestore.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono ripartite nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) il 40 per cento per le misure di cui al comma 1;

b) il 20 per cento per le misure di cui al comma 3, lettera a);


c) il 40 per cento per le misure di cui al comma 3, lettera b).

6. All'onere di spesa di cui ai commi 1, 3 e 4, lettera e), pari ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 432 «Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014.

#### Art. 29.

*Modifiche all'art. 103 della legge regionale n. 66/2011*

1. Al comma 3-bis dell'art. 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), le parole: «agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio» sono soppresse.



## Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ,  
TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

## Art. 30.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 27/2012*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), è inserito il seguente: «4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, nelle more dell'approvazione del PRIIM di cui all'art. 2 della legge regionale n. 55/2011, è autorizzata una spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2014 e di euro 100.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016, annualità 2015».

## Art. 31.

*Modifiche all'art. 45-bis  
della legge regionale n. 77/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 45-bis della legge regionale 77/2012 le parole: «500.000,00 per il 2013» sono sostituite dalle seguenti: «2.000.000,00 per il 2014».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 45-bis della legge regionale 77/2012 è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all'importo massimo di euro 15.000.000,00, cui si fa fronte per euro 5.000.000,00 per l'anno 2015 e per euro 10.000.000,00 per l'anno 2016, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi».

3. Il comma 3 dell'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente: «3. All'onere di spesa di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000,00 per il 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento» del bilancio di previsione 2014».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012 è inserito il seguente: «3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 2-bis, pari a euro 5.000.000,00 per il 2015 e a euro 10.000.000,00 per il 2016 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016».

## Art. 32.

*Contributi straordinari per la viabilità  
nella Provincia di Arezzo*

1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità nel comune di Sansepolcro in Provincia di Arezzo, mediante la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Tevere, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune di Sansepolcro, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massi-

mo di euro 200.000,00 per il 2014, fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2015 e fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016.

2. Per potenziare il sistema della mobilità intermodale attraverso interventi sulla viabilità di accesso alle aree logistiche nel comune di Arezzo, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune di Arezzo, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 450.000,00 per il 2014 e fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2015.

3. All'onere della spesa di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 650.000,00 per l'anno 2014, ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2015 ed a euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale per le annualità 2015-2016.

## Art. 33.

*Contributi per la riqualificazione della viabilità  
di accesso all'area demaniale del Pratomagno*

1. Per la riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno nelle province di Firenze e Arezzo, comune di Reggello, Unione dei comuni montani del Casentino e Unione dei comuni del Pratomagno, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti competenti, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.350.000,00 per il 2014.


2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.350.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014.

## Art. 34.

*Finanziamento straordinario per un parcheggio  
scambiatore a Pistoia*

1. Al fine di realizzare un parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria di Pistoia, finalizzato a favorire l'adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell'area urbana di Pistoia, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2014 e per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per il 2015, subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo con il comune di Pistoia.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2014, euro 1.500.000,00 per il 2015 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.



## Art. 35.

*Interventi sul sistema aeroportuale*

1. Per il proseguimento delle azioni regionali a sostegno del potenziamento e dell'incremento della competitività del sistema aeroportuale toscano, in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2014-2015.

2. È autorizzata la spesa per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per il 2014 e per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per il 2015, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento, nel rispetto del quadro degli orientamenti comunitari di settore.

3. Le risorse di cui al comma 2, sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione di specifiche proposte di intervento, finalizzate ad implementare le dotazioni infrastrutturali e ad incrementare i livelli di qualità, accoglienza, funzionalità e sostenibilità ambientale, nel rispetto delle seguenti priorità:

a) categoria dell'aeroporto e classificazione regionale dell'aeroporto, privilegiandone la maggior rilevanza;

b) maggiori flussi di traffico;

c) garanzia di continuità territoriale con l'Isola d'Elba.

4. È autorizzata la spesa per un importo massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2014 e per un importo massimo di euro 150.000,00 per il 2015 da destinare ad aiuti per l'avviamento di iniziative di sviluppo di collegamenti aerei, nel rispetto degli orientamenti comunitari di settore.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della classificazione regionale dell'aeroporto, privilegiandone la maggior rilevanza.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 5 definiscono termini e modalità di rendicontazione dei rispettivi contributi.

7. All'onere di spesa di cui al comma 2 pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2014 e ad euro 1.500.000,00 per il 2015 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.

8. All'onere di spesa di cui al comma 4, pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2014 e ad euro 150.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014, e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.

*Capo V*DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI E ALLE AZIENDE  
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

## Art. 36.

*Interpretazione autentica dell'art. 58, comma 1,  
della legge regionale n. 47/2013*

1. La disposizione di cui all'art. 58, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013) si intende nel senso che le proiezioni farmaceutiche già istituite alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 47/2013 sono confermate e continuano a svolgere la loro attività, e che l'eventuale trasferimento dei locali delle predette proiezioni farmaceutiche può avvenire soltanto nell'ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata.

## Art. 37.

*Inserimento dell'art. 119-bis  
nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 119 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente: «Art. 119-bis. (*Piani degli investimenti delle aziende sanitarie*). — 1. La Regione, al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

2. I progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a euro 200.000,00 e i progetti di investimento immobiliare di valore superiore a euro 800.000,00 sono valutati sotto il profilo della congruità con la programmazione regionale, della conformità degli aspetti tecnico sanitari, della sostenibilità economica e finanziaria, secondo modalità e parametri che sono definiti dall'atto di indirizzo di cui al comma 4.

3. Per le attività di valutazione è istituito, con atto del direttore generale della direzione regionale competente per materia, il gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari, che esprime un parere obbligatorio, propedeutico all'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie.

4. La Giunta regionale definisce con specifico atto di indirizzo la procedura di valutazione di cui al comma 1, la composizione e le modalità di funzionamento del gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari.

5. Eventuali modifiche al piano degli investimenti nel corso dell'esercizio possono essere apportate solo in casi eccezionali per motivate e giustificate esigenze aziendali».

## Art. 38.

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 67/2007*

1. Al comma 1-bis dell'art. 19 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008) la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2016».



## Art. 39.

*Modifiche all'art. 126 della legge regionale n. 66/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 126 della legge regionale 66/2011 la parola: «100.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «150.000.000,00».

2. Il comma 3 dell'art. 126 della legge regionale 66/2011 è sostituito dal seguente: «3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 148.473.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento" e per euro 1.527.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 246 "Organizzazione del sistema sanitario - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014».

## Art. 40.

*Modifiche all'art. 127 della legge regionale n. 66/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 66/2011, la parola: «50.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «4.740.593,27».

## Art. 41.

*Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale*

1. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale n. 51/2009, alla legge regionale n. 40/2005 e alla legge regionale n. 8/2006) e, in particolare, procedono all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall'art. 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2010»), nonché dall'art. 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, fermo restando, quanto disposto dall'art. 2, comma 73, della legge n. 191/2009, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.

2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per l'anno 2014, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

4. Sono comunque fatte salve e devono essere escluse, sia per l'anno 2004, sia per l'anno 2014, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

## Art. 42.

*Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie.*

1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, fermo restando, per l'anno 2014, quanto sancito dall'art. 126 della legge regionale n. 66/2011, è autorizzata la concessione di un contributo di euro 150.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016.

2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per euro 148.500.000,00 per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 245 «Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento» e per euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con gli stanziamenti dell'UPB 246 «Organizzazione del sistema sanitario - Spese di investimento» del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.

## Art. 43.


*Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici*

1. Fermi restando i principi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 65/2010 e all'art. 124 della legge regionale n. 66/2011, tenuto conto delle ulteriori misure di razionalizzazione del settore adottate sia a livello locale, sia nazionale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2014 per i farmaci e i dispositivi medici.

## Art. 44.

*Sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici del Servizio sanitario regionale*

1. Per l'anno 2014, le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che vantano crediti nei confronti delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale (SSR) possono chiedere un contributo regionale in conto interessi, finalizzato a contenere gli oneri finanziari da queste sostenuti a fronte della cessione pro soluto dei crediti scaduti a società di factoring che hanno aderito al protocollo di cui al comma 4.



2. Il contributo è fissato nella misura massima dell'1 per cento rispetto al tasso di sconto applicato dalle società di factoring a fronte della cessione pro soluto dei crediti scaduti e debitamente certificati dall'ente debitore ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 (Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

3. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, alle MPMI a seguito della pubblicazione di un avviso regionale e secondo modalità definite nel protocollo di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d'intesa con le associazioni rappresentative delle società di factoring volto a definire modalità e condizioni delle operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti del SSR.

5. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014.

#### Capo VI

##### MISURE PER L'EQUITÀ E LA TUTELA SOCIALE

#### Art. 45.

##### *Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà*

1. Per il sostegno degli interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all'art. 60 della legge regionale n. 77/2012, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 «Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014.

#### Art. 46.

##### *Sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie*

1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie, degli enti locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari a euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, per un totale di euro 4.500.000,00.

2. Il sostegno di cui al comma 1, si realizza attraverso l'erogazione alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000,00 di un contributo economico, finalizzato alla riduzione delle rette mensili per la frequenza.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.

5. La Giunta regionale accerta la misura delle rette praticate dalle scuole di cui al comma 1, alla data del 30 dicembre di ogni anno a partire dall'anno 2013 e quelle in vigore all'inizio degli anni scolastici successivi e riferisce entro il 30 settembre di ogni anno alla Commissione consiliare competente.

#### Art. 47.

##### *Contributo regionale per il sostegno ai comuni sede di «Punti Ecco Fatto!».*


1. I «Punti Ecco Fatto!» sono luoghi di accesso a servizi erogati da soggetti pubblici e privati, attivati in territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione di servizi di prossimità o caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, secondo le definizioni di cui all'art. 92, commi 1 e 4, della legge regionale n. 68/2011.

2. Per l'anno 2014, al fine del sostegno alla promozione, al mantenimento e all'incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Regione riconosce un contributo ai comuni sede di un «Punto Ecco Fatto!».

3. Il contributo regionale è concesso, su richiesta del comune, unicamente per la realizzazione di progetti, attivati dal 1° gennaio 2013, di adeguamento dei locali, pubblici o privati, di cui il comune abbia titolo per l'utilizzo, in cui ha sede un «Punto Ecco Fatto!». Gli adeguamenti possono consistere in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare la funzionalità dei locali all'uso a cui sono destinati ed interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, nonché nell'acquisto di beni mobili necessari per lo svolgimento delle attività.

4. Il contributo regionale è concesso una sola volta per singolo «Punto Ecco Fatto!». Il contributo è concesso fino a concorrenza della richiesta del comune, comunque non superiore al costo complessivo del progetto, quando questa non supera i 5.000,00 euro. Negli altri casi, il contributo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del progetto e può essere concesso fino a un massimo di 10.000,00 euro.

5. Il contributo non può essere concesso se il comune ha ottenuto, per il medesimo progetto, altri finanziamenti pubblici. È ammessa la concorrenza del contributo con altri finanziamenti pubblici unicamente per i progetti di cui al comma 6, lettera c), numero 3), per la parte non coperta da detti finanziamenti e nei limiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8.



6. Per la concessione del contributo sono considerati ammissibili, nel seguente ordine di priorità:

*a)* i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

1) interessano il territorio di comuni che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di unioni non aventi i requisiti di cui all'art. 90, comma 8, della legge regionale n. 68/2011;

2) riguardano l'adeguamento dei locali di un «Punto Ecco Fatto!» che risulta attivato nell'anno 2013;

3) il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;

*b)* i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

1) interessano il territorio di comuni che fanno parte di unioni aventi i requisiti di cui all'art. 90, comma 8, della legge regionale n. 68/2011;

2) riguardano l'adeguamento dei locali di un «Punto Ecco Fatto!» che risulta attivato nell'anno 2013;

3) il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;

*c)* gli altri progetti di adeguamento che, nell'ordine:

1) hanno le caratteristiche di cui alla lettera *a)*, numeri 1 e 3;

2) hanno le caratteristiche di cui alla lettera *b)*, numeri 1 e 3;

3) comportano richieste di contributo per la parte non coperta da altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto.

7. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili ai sensi del comma 6, i contributi sono concessi secondo l'ordine di priorità ivi previsto, fino all'esaurimento delle risorse medesime. Se le risorse disponibili sono insufficienti a finanziare progetti ricadenti all'interno di una singola priorità, i contributi sono concessi, fino a concorrenza della somma disponibile, sulla base della graduatoria di cui all'art. 80 della legge regionale n. 68/2011, vigente nell'anno 2013.

8. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

*a)* le modalità per la presentazione della richiesta, per la concessione, per la liquidazione e per la rendicontazione del contributo regionale;

*b)* i limiti del contributo concedibile in caso di concorrenza, ai sensi del comma 6, lettera *c)*, numero 3), con altri contributi regionali;

*c)* le modalità per l'assegnazione del contributo quando deve essere utilizzata la graduatoria di cui all'art. 80 della legge regionale n. 68/2011 e i comuni interessati hanno un identico indicatore del disagio.

9. Il contributo regionale è finanziato per l'annualità 2014 per l'importo di euro 300.000,00 a valere sull'UPB 516 «Sviluppo locale - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014.

## Art. 48.

### *Adesione a fondi immobiliari chiusi costituiti per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale*

1. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

2. L'individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed è subordinata all'impegno della società di gestione del fondo immobiliare:

*a)* a intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;

*b)* ad assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione stessa;

*c)* a privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e l'acquisto di complessi immobiliari già edificati, al fine di contenere il consumo di territorio;

*d)* ad applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

3. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.


4. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 222 «Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014.

## Art. 49.

### *Indennità degli incarichi direzionali*

1. Le indennità degli incarichi direzionali dei direttori generali, dei direttori amministrativi, dei direttori sanitari delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, ridotti ai sensi dell'art. 123 della legge regionale n. 66/2011, sono ridotti di un ulteriore 5 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro lordi annui, per un totale di riduzione del 10 per cento. Tale norma si applica per i nuovi contratti direzionali.

2. La riduzione della indennità di cui al comma 1, si applica automaticamente anche a tutti gli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale, del direttore amministrativo o del direttore sanitario.



## Capo VII

## DISPOSIZIONI DIVERSE

## Art. 50.

*Inserimento dell'art. 17-bis  
nella legge regionale n. 25/1998*

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente: «Art. 17-bis. (Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico). — 1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico sono correlati al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti al fine di stabilire univocamente in autorizzazione la potenzialità impiantistica in termini di carico termico nominale complessivo espresso in MJ/h.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, gli enti competenti tengono conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto nei piani inter-provinciali e provinciali vigenti.

3. I flussi annui di rifiuti in ingresso agli impianti di cui al comma 1, sono individuati sulla base del carico termico nominale complessivo dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già avviati senza necessità d'integrazione e modifica della pianificazione vigente».

## Art. 51.

*Modifiche all'art. 25-bis  
della legge regionale n. 25/1998*

1. Il comma 4 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 25/1998, è abrogato.

## Art. 52.

*Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 42/1998*

1. L'art. 24 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente: «Art. 24. (Vigilanza). — 1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto sono esercitate dagli enti competenti tramite proprio personale, munito di tessera di riconoscimento.

2. Le funzioni di vigilanza sono altresì esercitate, assicurando il necessario coordinamento tra enti, dalla Regione per la generalità dei servizi effettuati in Toscana, nonché dalle province per la generalità dei servizi effettuati in ambito provinciale.

3. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, anche avvalendosi del personale degli enti locali:

a) per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, secondo quanto previsto nella convenzione di

cui all'art. 85 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

b) per i servizi ferroviari e marittimi mediante stipula di convenzione nella quale sono individuati i relativi oneri a carico della Regione.

4. Il personale di cui al presente articolo accerta le violazioni e contesta le sanzioni amministrative di cui all'art. 23».

## Art. 53.

*Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 42/1998*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 42/1998 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per il finanziamento dell'art. 24, comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 170.000,00 a valere sulle risorse iscritte all'UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 27 della legge regionale n. 42/1998 è aggiunto il seguente: «2-ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio».

## Art. 54.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 39/2000*

1. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: «alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente Terre regionali toscane».

## Art. 55.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 32/2002*


1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è inserito il seguente: «4-bis. La Regione può integrare con proprie risorse la disponibilità finanziaria destinata all'erogazione degli strumenti e dei servizi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), garantendo priorità alla copertura delle borse di studio di cui al comma 4».

## Art. 56.

*Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'onere di spesa di cui all'art. 9, comma 4-bis, si fa fronte per euro 10.575.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 35 della legge regionale 32/2002 è aggiunto il seguente: «1-ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio».



## Art. 57.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 7/2005*

1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente: «4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, non hanno validità sul territorio regionale della Toscana».

## Art. 58.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 31/2005*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte le parole: «nonché mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».

## Art. 59.

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 8/2006*

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), è sostituito dal seguente: «1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 20 marzo 2015».

## Art. 60.

*Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 1/2009*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente: «*a)* cittadinanza italiana, di uno degli stati membri dell'Unione europea (UE) o di paesi terzi a condizione che vi sia la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. Per i cittadini di stati membri dell'UE o di paesi terzi è inoltre necessaria un'adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;».

2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente: «2. I cittadini degli stati membri dell'UE o di paesi terzi di cui al comma 1, lettera *a)*, possono accedere all'impiego regionale nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001».

## Art. 61.

*Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 1/2009*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 28 della legge regionale 1/2009 è inserito il seguente: «7-bis. La Regione Toscana riconosce le graduatorie degli enti dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto come graduatorie d'interesse dell'amministrazione regionale che devono essere utilizzate prioritariamente ove non vi siano graduatorie regionali vigenti per profili professionali equipollenti».

## Art. 62.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

## Art. 63.

*Finanziamento straordinario per la riqualificazione urbana della Passeggiata a mare - Centro commerciale naturale di Viareggio.*

1. Al fine di completare la riqualificazione urbana e l'arredo della Passeggiata a mare di Viareggio e delle relative traverse a mare, finalizzati allo sviluppo del centro commerciale naturale di cui all'art. 97 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e al rilancio dell'offerta turistica di quell'area, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un finanziamento straordinario per un importo massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo di programma con il comune di Viareggio.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.

## Art. 64.

*Contributi per la realizzazione degli interventi in materia di istruzione ed educazione previsti dal programma regionale di sviluppo.*

1. La Regione eroga contributi per un ammontare massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di supportare e valorizzare progetti educativi e didattici, nonché la divulgazione e la diffusione di esperienze e buone pratiche sul territorio regionale, coerenti con gli obiettivi in materia di educazione ed istruzione previsti nel programma regionale di sviluppo (PRS), nel documento annuale di programmazione (DAP) e nel Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012/2015 (PIGI) in vigore, fino all'approvazione del nuovo PRS, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

2. I contributi sono concessi a istituzioni scolastiche, istituzioni universitarie, enti locali territoriali, nonché ad associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, con finalità coerenti con gli obiettivi oggetto di contributo, nella misura massima del 60 per cento del costo complessivo dell'intervento, fino ad un massimo di euro 10.000,00.

3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti» del bi-



lancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.

Art. 65.

*Sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani*

1. La Regione destina la somma di euro 700.000,00, per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, per un totale di euro 2.100.000,00.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 700.000,00 per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.

Art. 66.

*Contributo straordinario alla società Etruria Innovazione S.c.p.a.*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società Etruria Innovazione S.c.p.a. un contributo straordinario ai fini della conclusione della procedura di liquidazione della società stessa e destinato esclusivamente alla copertura degli ulteriori oneri derivanti alla società dalla mancata concessione del sostegno della cassa integrazione guadagni per i lavoratori ancora in carico alla società alla data del 31 dicembre 2013.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante alla chiusura della liquidazione, fino alla concorrenza massima di euro 10.000,00, ed è erogato anche in più soluzioni.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 10.000,00 per l'anno 2014, finanziata mediante gli stanziamenti dell'UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014.

Art. 67.

*Accantonamento di risorse a copertura delle eventuali spese connesse a garanzie fideiussorie*

1. In relazione alle garanzie fideiussorie in favore dell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), così come rimodulate ai sensi dell'art. 46-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 77/2012, ed in favore dell'Autorità portuale di Piombino e dell'Elba ai sensi dell'art. 46-quater della legge regionale n. 77/2012, a decorrere dall'esercizio 2014 la Regione Toscana provvede ad accantonare le somme rispettivamente corrispondenti:

a) con riferimento alla garanzia in favore dell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci, ad una somma pari a un sesto del valore della fideiussione rilasciata sul prestito con rimborso in unica scadenza nel 2019;

b) con riferimento alla garanzia in favore dell'Autorità portuale di Piombino e dell'Elba, ad una somma

pari alla rata di ammortamento da rimborsare nell'anno di competenza.

2. A fine esercizio, le somme accantonate per i fini di cui al comma 1, lettera a), concorrono alla determinazione di un avanzo di amministrazione, finalizzato alla copertura degli eventuali oneri posti a carico della Regione Toscana, in caso di escussione del prestito garantito.

3. Il comma 7 dell'art. 46-quater della legge regionale n. 77/2012 è abrogato.

4. Gli accantonamenti delle somme di cui al comma 1 sono stimati in euro 6.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e sono allocati nell'ambito degli stanziamenti dell'UPB 741 «Fondi - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016. All'accantonamento per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 68.

*Disposizioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti e di trasporto pubblico locale su gomma*

1. Per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 31 della legge regionale n. 69/2011 e della Regione Toscana, il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico.

Art. 69.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è inserito il seguente: «2-bis Il comma 2 si applica a partire dalla ripartizione delle risorse regionali di competenza dell'esercizio finanziario 2014».

Art. 70.

*Dichiarazione di interesse pubblico strategico per lo sviluppo economico del territorio regionale*

1. Al fine di prevedere nuovi interventi strategici per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca l'area sperimentale di Sesta, localizzata nel comune di Radicondoli, è dichiarata di interesse pubblico strategico per lo sviluppo economico del territorio regionale.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Art. 71.

*Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea*

1. Al fine di garantire la continuità delle politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro 82.000.000,00 destinata ad iscrivere a carico del bilancio di previsione 2014 le future quote comunitarie, nazionali e di co



finanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione europea con il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte per euro 34.000.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 615 «Attuazione programma fondo sociale europeo - Spese correnti», per euro 28.000.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento» e per euro 20.000.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2014.

3. Sulla base della definitiva approvazione dei piani finanziari dei programmi di cui al comma 1, le quote di cofinanziamento comunitarie e nazionali sono acquisite al bilancio regionale per il finanziamento dei corrispondenti programmi. Contestualmente le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura delle suddette quote comunitarie e nazionali, al reintegro delle risorse regionali libere del bilancio di previsione 2014. Per la parte regionale, le risorse di cui al comma 1 sono trattenute ai relativi programmi nella misura delle quote di cofinanziamento regionale per gli stessi riconosciute.

Art. 72.

*Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi*

1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), si applica il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti di cui all'allegato A.

*Capo IX*

NORMA FINALE

Art. 73.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2013

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2013.*

(Omissis).

14R00031

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2013, n. 44.

**Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 4 dicembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


*Finalità*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato Osservatorio, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) per la promozione della piena inclusione delle persone con disabilità nella società.

Art. 2.

*Obiettivi*

1. L'Osservatorio svolge funzioni di progettazione, promozione, sostegno e consulenza alle politiche inclusive in materia di disabilità e accessibilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed internazionale, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali e interdisciplinari tra gli organi regionali sui



temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.

#### Art. 3.

##### *Compiti dell'Osservatorio*

1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

*a)* studio e analisi della condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, avvalendosi anche della collaborazione di quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e conoscenze presenti nella comunità regionale;

*b)* rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzione ONU, anche al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili alla programmazione;

*c)* studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;

*d)* formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità, anche su richiesta della Giunta regionale o della competente Commissione consiliare;

*e)* promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche con l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e con azioni di sensibilizzazione della società civile;

*f)* collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili fornendo la necessaria assistenza tecnica;

*g)* studio della normativa e dei regolamenti, vigenti e in approvazione, sull'aderenza ai principi della convenzione ONU;

*h)* rilevazione, studio, analisi e promozione dell'attuazione dell'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

#### Art. 4.

##### *Composizione*

1. L'Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale e ha durata pari a quella della Legislatura regionale.

2. L'Osservatorio è composto da:

*a)* l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali che svolge le funzioni di presidente;

*b)* il direttore della Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;

*c)* il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Abruzzo o suo delegato;

*d)* un rappresentante delle Province designato dall'Unione Province Italiane (U.P.I.);

*e)* sette membri in rappresentanza delle associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

*f)* un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Abruzzo dallo stesso indicato;

*g)* un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.

3. La nomina dell'Osservatorio avviene previo avviso pubblicato dal Servizio competente del Consiglio regionale.

4. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio ciascuna associazione di cui al comma 2, lettera *e)* può designare un proprio rappresentante.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.

#### Art. 5.

##### *Partecipazione ai lavori*

1. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.

2. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali in materia di sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.

3. L'Osservatorio può avvalersi della consulenza e della collaborazione, a titolo gratuito, di figure di Disability Manager.

#### Art. 6.

##### *Funzionamento*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio atto il funzionamento dell'Osservatorio individuando la struttura regionale di supporto dello stesso nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L'Osservatorio ha comunque l'obbligo di riunirsi a scadenza trimestrale.

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

#### Art. 8.


##### *Disposizioni di attuazione*

1. In fase di prima attuazione, l'Osservatorio è costituito entro il termine di scadenza della Legislatura in corso e dura in carica per l'intera Legislatura successiva a quella della sua nomina.

#### Art. 9.

##### *Abrogazione*

1. La legge regionale 19 aprile 1995, n. 53 (Istituzione del Comitato regionale per le politiche dell'handicap) è abrogata.



## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 Novembre 2013

CHIODI

(*Omissis*).

14R00027

**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 25.

**Norme urgenti per l'ulteriore riduzione dei costi della politica.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 35 - parte prima del 31 dicembre 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 gli articoli 7, 7-bis e 7-ter della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2002) e la legge regionale 12 novembre 2013, n. 20 (Modifiche all'art. 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7) sono abrogati.

## Art. 2.

1. La legge regionale 14 aprile 2000, n. 26 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico) e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

2. Il Difensore civico in carica cessa dall'incarico a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di cui al presente articolo e quello previsto all'articolo 6 sono erogati nella misura del 50 per cento.».

## Art. 4.

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo; «Entro lo stesso limite di spesa possono essere affidati incarichi a liberi professionisti per prestazioni d'opera professionale connesse con le attività dell'amministratore interessato, fermo restando il vincolo di cui al comma 2.»;

b) al comma 11 le parole «Il rapporto di lavoro delle unità di cui al comma 7 viene costituito» sono sostituite dalle parole «I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali di cui al comma 7 sono instaurati»;

c) al comma 14 le parole «I contratti» sono sostituite dalle parole «I rapporti di lavoro»;

d) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 7, le presenze, l'osservanza dell'orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario, le trasferte eseguite sono attestate mensilmente dall'amministratore di riferimento.».

## Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 dicembre 2013

DI LAURA FRATTURA

14R00050



## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.


Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

**SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.**

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 2 0 8 \*

€ 4,00

